MISC. VI 14 u

ADELAIDE BAVIERA ALBANESE

L'UFFICIO DEL CONSULTORE DEL VICERÈ NEL QUADRO DELLE RIFORME DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL SEC. XVI IN SICILIA

Estratto dalla *Rassegna degli Archivi di Stato*
Anno XX - N. 2 - Maggio-Agosto 1960

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO

IVIO
LA
DIO
V.
8.
RMO
DI STATO

ARCHIVIO
BIBLIOTECA
Stud
XXV
C
208
DI STATO
PALERMO

3129

L'UFFICIO DI CONSULTORE DEL VICERÈ NEL QUADRO DELLE RIFORME DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL SEC. XVI IN SICILIA

SOMMARIO. 1. Premessa. – 2. Organizzazione giudiziaria. Poteri del Vicerè. – 3. Magna Regia Curia. – 4. Giudice della Sacra Regia Coscienza. – 5. Magna Curia dei Maestri Razionali. – 6. Organi periferici di giurisdizione civile. – 7. Organi periferici di giurisdizione penale. – 8. Lacune ed inconvenienti del sistema. – Sindacato e Visita. – 9. Rimedi richiesti dal Parlamento – 10. Parlamento del 1535 – Discorso della Corona. – 11. Norme istitutive dell'ufficio di *Consiliarius Regius apud Viceregem et Protector Regii Patrimonii* (Consultore). – 12. Notizie sulla attività dell'Arduino dal 1536 al 1569. – 13. Riforme dei Tribunali. – 14. Giunta dei Presidenti e Consultore. – 15. Norme regolatrici delle funzioni di Consultore emanate nel 1584.

1. – Dopo la morte di Ferdinando il Cattolico, in Sicilia si erano manifestati evidenti i segni di un acuto stato di disagio, che maturava già da tempo, per cause che non è certo facile precisare, di natura politica, sociale ed economica insieme, comuni del resto a buona parte dei paesi europei in genere e italiani in specie in questo che è considerato uno dei momenti storicamente più importanti, al quale si fissa convenzionalmente la fine del mondo medievale e l'inizio dell'era moderna.

I movimenti nei quali tale stato di disagio e di malcontento si concretò in Sicilia, dove peraltro non era avvenuto nessun rivolgimento politico e nessuna apparente soluzione di continuità con l'ordinamento precedente, ebbero un carattere quanto mai vago ed incerto e non sempre è agevole, o addirittura possibile, coglierne appieno il senso ed il valore.

Se il moto del 1516 contro il Moncada ebbe a protagonisti alcuni dei principali esponenti della classe feudale, coalizzati contro il vicerè, che era ritenuto *di diritto* decaduto a seguito della morte del Sovrano, e contro la sua corte, considerati responsabili del malgoverno e della disonestà imperante, la rivolta dello Squarcialupo fu invece organizzata e condotta da membri della piccola aristocrazia non terriera e della media borghesia cittadina: la grande nobiltà, dopo un momento di incertezza, si assunse il compito di domare il moto con la forza e di restaurare l'ordine nel paese, malgrado l'inerzia e il manifesto disorientamento del duca di Monteleone, da poco nominato luogotenente del Regno, che si dimostrò nè «prode Capitano, nè fine politico»,

ma — secondo il giudizio del Di Blasi — « uomo dottante ed irresoluto», e preferì allontanarsi dal focolaio della insurrezione, abbandonando ingloriosamente ad altri l'opera di repressione.

Nell'uno e nell'altro episodio il popolo appare semplice corifeo, privo di iniziative spontanee ed autonome, e si lascia trascinare a « far del rumore » certo che ogni cambiamento non potrà che migliorare la sua posizione, fiducioso nelle promesse degli agitatori, ma pronto a rientrare nei ranghi ed a schierarsi con la parte vincente. [1]

Carattere più decisamente politico ebbe poco più tardi la strana congiura dei fratelli Imperatore, nella quale furono implicate alcune notevoli personalità dell'aristocrazia e dell'alta burocrazia, e che, come è noto, inserendosi nel quadro delle lotte tra Carlo V e Francesco I, pare avesse per scopo l'offerta della corona siciliana al re di Francia. [2]

Esula dai fini e dai limiti del presente lavoro l'esame dei sopraccennati avvenimenti e la ricerca delle loro cause immediate e remote: è probabile che, oltre al contingente malcontento per i metodi di governo del Moncada, alla base delle agitazioni avvenute dal 1516 in poi fossero anche dei moventi politici ed economici. I primi si possono forse considerare espressione tardiva delle ultime aspirazioni indipendentistiche che avevano subito un colpo decisivo ed erano state definitivamente frustrate dall'atto di unione della Sicilia all'Aragona emanato nel 1460 da re Giovanni: i secondi vanno collegati alla crisi generale mediterranea dell'ultimo quattrocento, che anche in Sicilia aveva visto i clamorosi fallimenti dei banchi e l'espulsione degli ebrei; nonchè al disagio assai grave conseguente ai sistemi esosi delle esazioni fiscali dei donativi. Causa più immediata della crisi economica era stato il grave depauperamento conseguente al cambio della moneta che si era reso necessario nel 1513 per l'enorme quantità di denaro falso immesso in circolazione (i nove decimi di quello di conio legale): per effetto di esso si era verificata la sottrazione al mercato di circa seicentomila fiorini contanti

1) La Lumia I., *Studi di storia siciliana*, Palermo, 1870, vol. II, pp. 84 e ss., pp. 136 e ss.; Paruta e Palmerino, *Diarii della città di Palermo*, in *Bibl. Stor. e lett. di Sicilia*, a cura di G. Di Marzo, vol. I, Palermo, 1869, pp. 4 e s.; Di Blasi G. E., *Storia cronologica dei Vicerè di Sicilia*, Palermo, 1867, pp. 148 e s.; id., *Storia di Sicilia*, Palermo, 1847, vol. III, pp. 1 s.; Gregorio R., *Opere scelte*, Palermo, 1858, pp. 489; Fazello T., *De Rebus siculis decades duae*; l. 10, p. 598 s.; Caruso G. B., *Memorie istoriche*, Palermo, 1737–45, p. III, I, p. 118 ss., p. 126 ss.; Salvo Cozzo G., *Cronache relative ai tumulti avvenuti in Sicilia nei primi anni del regno di Carlo V*, in *A. S. S.*, vol. V, 1880, p. 151, VI, 1881, p. 112 e s.; Genuardi L., *Parlamento siciliano*, Bologna, 1924, pp. LIV e ss.

2) Cfr. La Lumia I., *op. cit.*, pp. 188 ss.; Di Blasi G. E., *Storia cronol.*, cit., p. 164 ss.; id., *Storia di Sicilia*, vol. cit., p. 18 ss.; Caruso, *Memorie*, *cit.*, pp. 136.

ai cui possessori era stato restituito solo il terzo del valore nominale per l'argento e il semplice valore del metallo per il rame; inoltre era stato disposto il versamento forzoso alla Zecca di Messina degli ori e degli argenti dei privati per farne moneta; per tali motivi la classe dei ricchi (nobili e soprattutto commercianti e banchieri) aveva subito una nuova gravissima scossa economica. [1]

Non sono da trascurare neppure i fattori naturali: carestie e terremoti, soprattutto, assai frequenti nel primo cinquecento.

Nè è, infine, da escludere come un'ulteriore concausa un desiderio di maggiore autonomia della borghesia cittadina, evidente soprattutto nella rivolta dello Squarcialupo e che dovette essere rilevata e temuta dagli organi di governo, tanto è vero che, come afferma il Gregorio, una delle conseguenze della repressione fu la mancata convocazione del Senato della città di Palermo fino al 1550. [2]

Meno appariscenti ma non meno significative espressioni della crisi che agitava la Sicilia sono da considerarsi le frequenti ed insistenti richieste di riforme al sistema giudiziario e ai metodi della procedura penale e civile, che ricorrono nei capitoli proposti dal Parlamento alla approvazione sovrana.

Le richieste, non rare, per la verità, anche nei secoli precedenti, assumono sin dalla seconda metà del quattrocento, un carattere assai più pressante; la staticità della organizzazione dei poteri e degli istituti del Regno, che pur costituiva motivo tradizionale di orgoglio per i Siciliani quanto mai ostili ad ogni ingerenza della Corte lontana e straniera diretta, contro i principi costituzionali e i privilegi del Paese, a mutare il secolare ordinamento statuale anche nei particolari meno importanti, aveva infatti impedito una radicale trasformazione dei sistemi in vigore, così che gli organi amministrativi e giudiziari, la cui fisionomia essenziale era stata fissata in massima durante il periodo normanno–svevo, si erano molto scarsamente ad assai lentamente evoluti, adattandosi via via alle mutate necessità dei tempi solo attraverso espedienti di portata non rilevante. Tale immobilismo provocava inevitabilmente un mancato adeguamento delle istituzioni alle esigenze attuali e generalmente sentite, soprattutto evidente nel campo della amministrazione giudiziaria. [3]

1) Cfr. Di Blasi G. E., *Storia cronologica dei Vicerè*, *cit.*, pp. 144, 145; La Lumia I., *Studi*, *cit.*, vol. cit., pp. 88.

2) Gregorio, *op. cit.*, pp. 489; La Lumia, *Studi*, *cit.*, pp. 179.

3) Cfr. La Lumia I., *op. cit.*, *vol. cit.*, pp. 269 ss.; Titone V., *La Sicilia dalla dominazione spagnuola all'unità d'Italia*, Bologna, 1955, pp. 14, pp. 65 ss.

A questo, che appare un peculiare aspetto siciliano della crisi delle istituzioni comune in quel periodo a quasi tutte le nazioni nelle quali si andava affermando sempre più il sistema di accentramento conseguente alla nuova concezione dello Stato propria dell'assolutismo, si aggiungeva la generale atmosfera di corruzione, caratteristica della epoca soprattutto negli stati sottoposti a dominazione straniera, il sistema della vendita degli uffici, l'enorme varietà delle giurisdizioni speciali e privilegiate, le clientele, le lungaggini e le incongruità della procedura civile, nonchè la mancanza di garanzia e la crudeltà del processo penale e l'efferatezza dei sistemi punitivi. [1]

2. – Appare opportuno, prima di affrontare più direttamente lo argomento che forma oggetto della presente indagine, premettere un brevissimo cenno sulle linee essenziali dell'organizzazione giurisdizionale esistente nell'isola.

Il principio che il potere giudiziario fosse da considerarsi come una emanazione immediata e diretta del sovrano, già operante con evidenza nel periodo normanno, [2] era ancora, nel sec. XVI ed oltre, pienamente vivo: *iurisdictio plenaria radicata est originaliter in Principe et ab eo ad omnes magistratus et iudices pro iustitiae administratione communicatur.* [3]

Per questo, il rappresentante del potere regio nell'isola, il Vicerè, veniva considerato come il capo dell'ordine giudiziario ed a lui competevano assai ampie funzioni in materia giurisdizionale, che egli esplicava in seno al Sacro Regio Consiglio (il cui parere in materia era vincolante), subordinatamente alle costituzioni e alle leggi del regno. [4]

Il Vicerè aveva quindi, in primo luogo, ingresso e voto nei supremi Tribunali, la *Magna Regia Curia*, e la Curia dei Maestri Razionali (poi Tribunale del real patrimonio): i giudici di tali tribunali avevano lo obbligo di riferirgli in speciali sedute (referende) bisettimanali lo stato delle cause fiscali, penali e civili, commesse al loro giudizio, di quelle cause, cioè, nelle quali l'azione principale era di competenza del Fisco

[1] Cfr. Solmi A., *Storia del diritto italiano*, Milano, 1930, pp. 619 ss., 657 ss., 687 ss.

[2] Genuardi L., *L'ordinamento giudiziario in Sicilia dal* 1072 *al* 1231, in *Circolo Giuridico*, vol. XXXVI, 1905, pp. 261 ss.

[3] Cfr. Mastrilli G., *De magistratibus eorum imperio et iurisdictione*, Palermo, 1616, vol. I, pp. 235 ss., pp. 242 ss.; vol. II, pp. 135 ss.; La Mantia V., *Storia della legislazione di Sicilia*, Palermo, 1866–1874, vol. II, p. 202.

[4] Cfr. Mastrilli, *op. cit.*, vol. II, pp. 137 ss., pp. 148, nn. 35, 36; 38; *Avvertimenti del Sig. D. Scipione di Castro a Marco Antonio Colonna*, ms. *Bibl. Com.*, Palermo, Qq., 123 c., 692 ss.

ovvero nelle quali il Fisco avesse ritenuto opportuno intervenire e nelle quali l'azione e l'intervento spettavano alla iniziativa dell'avvocato fiscale che poteva esercitarli solo dopo aver consultato il Vicerè medesimo. [1]

Al Vicerè competeva inoltre il giudizio di appello dalle sentenze interlocutorie pronunziate dalla R. Gran Corte, su cui decideva col voto del Sacro Regio Consiglio, presenti i componenti della Regia Gran Corte stessa. [2] Era ritenuto dall'opinione comune più che opportuno necessario che i Vicerè presiedessero alcune udienze, paragonabili, secondo il Medinaceli, al consiglio di giustizia del regno di Castiglia, nelle quali si decidevano memoriali di grazia e si trattavano questioni relative a cause civili e cioè prorogazioni di termini, dilazioni di debiti ed altre di scarso rilievo, sebbene fossero *cosa dura aspera y muy trabajosa las dichas audiencias y di poco momento y provecho por tratarse de cosas muy menudas.* [3]

Al Vicerè solo spettava, teoricamente, pure la facoltà di derogare alle norme del rito ordinario nelle cause civili, e ammettere che si procedesse *summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii*, ma non gli era consentito avocare le cause dal giudice ordinario e commetterle ad altro magistrato. [4] In materia criminale i poteri del Vicerè erano ancora più ampi: *los Virreys son Juez dellas* (le cause penali) *y los de la Gran Corte sus consultores, y para decirlo mas claros, son los Visorreys como el Corregidor di Toledo o di otra part di Castilla y los Iuezes sus alcades mayores*, scriveva al suo successore il ricordato vicerè Medinaceli. A lui competeva infatti concedere la revisione delle cause criminali, per le quali non vi era il rimedio dell'appello; autorizzare l'uso della procedura *ex abrupto et dispensativo modo* e cioè la procedura ammessa in teoria solo contro *i facinorosi*, per la quale veniva a mancare allo imputato ogni garanzia di processo, essendo il giudice abilitato a porlo

[1] Cfr. Giardina C., *L'istituto del Vicerè in Sicilia* in *Arch. Stor. Sic.*, N. S., LI, 1931, pp. 280 ss., *Capitula Regni Siciliae*, ed. Testa, Palermo, 1741–43, vol. I, capit. 6 (Alfonso) pp. 208; Mastrilli *op. cit.*, vol. II, pp. 180; *Relazione del Vicerè Juan de la Cerda duca di Medinaceli*, a cura di *Guccione Scaglione R.*, in *A.S.S.*, III, V, 1952–53, p. 73.

[2] Cfr. Gregorio R., *op. cit.*, pp. 476 ss. Tale sistema fu stabilito definitivamente dal cap. 45 di Ferdinando II (vol. I, p. 545) con un ritorno a quello già previsto del cap. 534 (Alfonso, vol. I, p. 422) dopo un periodo nel quale era invece invalso l'uso che il re delegasse l'esame di tali questioni a giureconsulti privati.

[3] Cfr. *Relaz. Medinaceli, cit.*, pp. 70 e pp. 100, 102; Scipione de Castro, *Avvertimenti*, cit.

[4] Cfr. Mastrilli, *op. cit.*, vol. II, pp. 171. Cfr. pure *Soltai, op. cit.*, p. 508; Salvioli G., *Manuale di Storia del diritto italiano*, Torino, 1899, p. 579; Gandini F., *Codex iuris siculi*, Palermo, 1798–1807, vol. I, pp. 652 ss.

alla tortura, prima di aver concluso il processo, in base a soli sospetti di colpa, al fine di estorcere quella che ancora veniva considerata la regina delle prove e cioè la confessione. [1]

Competenza particolare pare avesse il Vicerè anche nelle cause palatine che, secondo la definizione del Testa, erano quelle *in quibus omnes iudiciorum formulae et sollemnitates non servantur, sic, ut opinor, appellatae quia hac ratione exercitabantur iudicia quae in Palatio a principe vel a Iudicibus qui ei assidebant, reddebantur*, e cioè forse quei giudizi penali per cui, in caso di flagrante delitto, si potevano irrogare pene senza un regolare processo; nonchè, nel campo della giurisdizione patrimoniale, *le questioni che si risolvono senza corso giudiziario ma per via di semplici provvidenze sottoscritte dal Vicerè e dai Ministri patrimoniali*, riguardanti il *regimen Regni* e le materie economiche delle Università. [2]

3. – Il supremo organo di giurisdizione ordinaria era in Sicilia la Magna Regia Curia. Sotto i Normanni competeva al sovrano la direzione dei dibattimenti giudiziari e la decisione delle questioni di diritto: rimangono numerosi esempi di questa attività personale del re nel campo giudiziario. Sembra fossero di competenza esclusiva del sovrano le cause delle vedove, dei pupilli, dei poveri e degli orfani, i quali (poichè posti sotto la speciale *tuitio regia*), potevano richiedere il foro del re; le questioni relative alle proprietà immobiliari e quelle di confini; mentre, nel campo penale, il re giudicava le cause per delitti di lesa maestà, fellonia, omicidi efferati e altri che importassero le pene più gravi.

La maggior parte di questa attività veniva però in realtà esercitata nel seno della Magna Curia, il consiglio regio dei *familiares*, cui il re soleva spesso delegare la propria competenza: nell'esplicazione della funzione giurisdizionale i *magnates curiae* venivano assistiti da almeno due *magistri iustitiarii*.

Sembra certo che la Magna Curia abbia pure assolto, sempre come organo delegato, funzioni di magistrato di appello. [3]

[1] Cfr. MEDINACELI, *Relaz.*, *cit.*, p. 53; MASTRILLI *op. cit.*, vol. II, pp. 171 e p. 153; GREGORIO R., *op. cit.*, p. 475 ss.; SOLMI, *op. cit.*, p. 609; LA MANTIA V., *op. cit.*, vol. cit., p. 222; CANDINI, *op. cit.*, vol. I, p. 462; Cfr. pure per la *Catalogna* COROLEU Y PELLA, *Los Fueros de Cataluña*, Barcellona, 1878, p. 493.

[2] Cfr. CAPITULA R. S., *cit.*, p. 215 (Carlo V), vol. II, p. 177 in nota. SOLMI, *op. cit.*, pp. 706, 707; GERVASIO, *Siculae Sanctiones*, Palermo, 1750, 1758, vol. I, p. 252.

[3] GENUARDI L., *L'ordinamento giudiziario, cit.*, pp. 262 ss.; GREGORIO R., *op. cit.*, pp. 152 ss.; LA MANTIA V., *op. cit.*, vol. I, p. 195; BESTA E., *Il diritto pubblico nell'Italia Meridionale (dai normanni agli aragonesi)*, Padova, 1929, p. 45; MAYER E., *Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis Zur Zunftherrschaft*, Lipsia, 1909, vol. II, pp. 396 ss.; CHALANDON F., *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Parigi, 1907, vol. II, pp. 611 ss.; 631, 641 ss.

A poco a poco, per quel ben noto processo di differenziazione degli istituti che si verifica in ogni organismo statuale man mano che la sfera originaria di interessi e di azione si allarga e diviene più complessa, nel seno del Consiglio sovrano si forma una vera e propria sezione, che, con il medesimo nome di Magna Regia Curia, funziona stabilmente da supremo organo giudiziario per le questioni di competenza sovrana che le venivano normalmente delegate. Non si può certo parlare di una vera e propria divisione dei poteri, che rimanevano accentrati nel re, ma piuttosto di un principio di ripartizione e di specificazione delle funzioni che si afferma nella struttura burocratica. [1]

Federico II, pur mantenendo inalterati i principi essenziali testè ricordati, dettò delle norme precise che stabilivano la composizione ed il funzionamento dell'istituto e che costituiscono la base delle regolamentazione posteriore, la quale, per altro, innovò sostanzialmente ben poco, anche dopo le riforme del 1569.

La Magna Regia Curia sveva era composta dal Maestro Giustiziere e da quattro giudici e assistita da un maestro notaro; aveva ampia competenza di prima istanza in materia civile e criminale e competenza esclusiva in materia feudale; ad essa si ricorreva in appello contro le decisioni degli organi provinciali.

Alla sua giurisdizione erano sottoposti i conti e i baroni del Regno; nonchè i *curiales*, cioè i funzionari e i membri della Corte, che non potevano essere giudicati da altro magistrato, fossero essi attori o convenuti.

Il Maestro Giustiziere della M. R. Curia, *speculum iustitiae*, aveva, oltre alla funzione di capo del supremo organo giudicante, particolari compiti propri: riceveva infatti, per l'ulteriore inoltro alla Cancelleria, i ricorsi di grazia riservati alla decisione sovrana; nonchè i ricorsi di giustizia sui quali decideva egli stesso sentito il parere di un giudice; aveva l'obbligo di visitare il Regno e di assistere *in loco* ai giudizi degli organi provinciali (giustizieri e camerari) e, in caso di denegata o ritardata giustizia, doveva avocare alla Magna Curia le cause pendenti dinanzi le corti inferiori.

Per il suo carattere di organo centrale, legato alla *Curia principis*, la *Magna Regia Curia* non aveva una sede fissa e stabile, ma era itinerante perchè seguiva il Sovrano nei suoi spostamenti per il Regno. [2]

[1] Cfr. BESTA E., *op. cit.*, p. 25.

[2] Vedi fra l'altro: GREGORIO, *op. cit.*, pp. 227 ss.; CANDINI, *op. cit.*, vol. II, pp. 184 ss.; BESTA, *op. cit.*, pp. 53 ss.; pp 97 ss.; MAYER, *op. cit.*, vol cit., p. 402; *Siculae sanctiones*, *cit.*, vol. I, pp. 84 ss.; HUILLARD BRÉHOLLES I. L. A., *Historia diplomatica Friderici II*, Parigi, 1859, 1861, vol. I, p. CXXXVIII; LA MANTIA V., *op. cit.*, vol. I, pp. 200 ss.; TESTA, *Capitula*, *cit. vol. I*, p. XXIV; *Constitutiones Regni Siciliae*; *ed. Carcani*, Napoli, 1786, L. I, tit. XXXI ss., tit. XXXVIII, XXXIX; L. II, tit. XXII.

La struttura essenziale del massimo organo giudiziario doveva subire, come si è già detto, ben poche riforme attraverso i secoli durante le dominazioni angioina ed aragonese: esso continuò infatti ad essere presieduto dal Maestro Giustiziere cui fu attribuito anche il compito di pubblicare nel regno le disposizioni sovrane. Poichè, però, il Maestro Giustiziere era di norma un alto personaggio della Corte impegnato in attività di natura politica, si cominciò a stabilizzare l'uso di consentirgli di delegare i propri poteri giudiziari ad un Luogotenente, che lo sostituisse nelle attribuzioni di carattere tecnico; [1] per alcune funzioni speciali o in caso di assenza del Luogotenente, poi, presiedeva a turno un giudice, che mutava di settimana in settimana (giudice ebdomadario). La corte era ancora composta da quattro giudici, nominati dal re su proposta del Vicerè; essi, per antico privilegio del regno, dovevano essere regnicoli.

Sotto il regno di Alfonso furono emanate circa la loro scelta, norme più particolareggiate, con le quali si stabilì, fra l'altro, che i giudici dovevano obbligatoriamente essere uno palermitano, il secondo messinese, il terzo di Catania e l'ultimo, infine, alternativamente di uno dei valli del Regno. I giudici duravano in carica per un biennio, passato il quale, ritornati *privatae personae*, venivano sottoposti a sindacato, e non potevano essere rieletti per un periodo che variò da due a quattro anni. [2]

I giudici sino dai tempi di Federico II erano pagati con diritti ed *emolumenta* dovuti dalle parti (la *tricesima aestimatae litis*, *ius candelarum o cerae*, *ius litterae*, diritto fisso di un tarì per ogni atto di ufficio, *ius executionis* ecc.): Alfonso agli inizi del suo regno (nel 1420), emanò delle norme che regolavano i diritti e gli *emolumenta* dei giudici. Successivamente, invece (nel 1433), veniva stabilito che i componenti del supremo collegio di giurisdizione dovessero percepire uno stipendio fisso di 80 onze, gravante sulla secrezia di Palermo e che gli *emolumenta* venissero invece devoluti al fisco; più tardi, ancora, si ritornò al sistema precedente, che venne mantenuto, con qualche modifica, anche nei tempi posteriori.

Costante fu, invece, la norma che proibiva ai giudici di accettare *xenia*, *pecuniale servicium*, *esculenta et poculenta* (i quali ultimi sono i doni *quae intra proximos dies consumuntur*).

---

[1] Cfr. fra l'altro: CADIER L., *Essai sur l'administration du Royaume de Sicile sous Charles I e Charles II d'Anjou*, Parigi, 1891, pp. 26 ss., pp. 161; cfr. GREGORIO, *op. cit.*, pp. 414, 470; CANDINI, *op. cit.*, vol. II, pp. I ss.; LA MANTIA, *op. cit.*, vol. I, pp. 204 ss., vol. II, pp. 194 ss.

[2] Cfr. fra l'altro *Capitula*, *cit.*, vol. I, cap. I (Alfonso), p. 206, cap. 76 (id.), p. 232, cap. 366 (id.), p. 340, cap. 437 (id.), p. 374, cap. 501 (id.), p. 406, cap. 14 (Giovanni), p. 439; cap. 43 (id.), p. 454.

A tale divieto, però, relativo agli *esculenta et poculenta*, si derogò in fatto, quasi costantemente. [1]

La Corte era ancora assistita da un maestro notaio e da un archivario per la redazione e la conservazione delle scritture.

Da essa dipendevano pure, come si vedrà più avanti, alcuni commissari, destinati a recarsi, ove se ne ravvisasse la necessità per la istruzione delle cause penali, nelle diverse località del Regno, nonchè degli ufficiali di esecuzione, serventi ed algoziri. [2]

I diritti del fisco erano tutelati davanti la Regia Gran Corte e la *Magna Curia Rationum*, ad iniziativa dell'avvocato o patrono fiscale, unico per i due uffici fino al 1569, che si avvaleva della collaborazione di due procuratori da lui dipendenti: l'avvocato fiscale, vero *advocatus de parte pubblica*, rappresentante degli interessi del sovrano e dello Stato ed insieme pubblico accusatore, di cui già si fa cenno nelle Costituzioni fridericiane, intraprendeva le cause nelle quali lo Stato era attore ed iniziava i procedimenti penali per cui si procedeva non a querela di parte ma di ufficio (e cioè contro rei di lesa maestà, blasfemi, avvelenatori, maghi, omicidi di stranieri, falsi monetari, colpevoli di ingiurie contro i sacerdoti celebranti, di incendi dolosi ecc.); subentrava in caso di desistenza della parte nei processi iniziati dai privati, nei quali il fisco inteso nella sua più larga accezione fosse comunque interessato; vegliava insomma su ogni riconoscibile interesse della Regia Corte sia in materia civile sia in materia penale. Come si vede, egli era in sostanza il diretto precedente del procuratore regio.

Particolare competenza, poi, avevano patrono e procuratori fiscali nelle cause *pauperum et miserabilium personarum*; sia l'uno sia gli altri dovevano consultarsi settimanalmente con il tesoriere e il giudice ebdomadario della Regia Gran Corte circa i provvedimenti da sottoporre al Vicerè nelle cause fiscali e dei poveri, e dovevano intervenire in ogni contratto di composizione di pena da versarsi dall'imputato al fisco.

Assai rigide furono le norme con le quali fu prescritto che avvocato e procuratori fiscali non potessero *patrocinari pro aliis* nè *prindiri la*

---

[1] Cfr. fra l'altro CANDINI, *op. cit.*, vol. 2, p. II, pp. 3 ss.; GREGORIO, *op. cit.* p. 476 e *Capitula R. S.*, cit., vol. I, cap. 14 (Giacomo), p. 12 (nota *b*), cap. 57 (id.), p. 34; cap. 46 (Federico), p. 70; cap. 2 (Alfonso), p. 207; cap. 17 (id.), p. 212; cap. 77 (id.), p. 233; cap. 89 e 90 (id.), p. 237; cap. 205 (id.), p. 273; cap. 366 (id.), p. 340; cap. 531 e 532 (id.), p. 421; cap. 535 (id.), p. 422; cap. 45 (Giovanni), p. 455; cap. 27 (Ferdinando II), p. 530; cap. 33 (id.), p. 535.

[2] Cfr. *Capitula R. S.*, cit. vol. I, cap. 19 (Alfonso), p. 213; cap. 205 (id.), p. 273 ss.; cap. 87 (id.), p. 236; cap. 94 (id.), p. 239; cap. 361 (id.), p. 337; GREGORIO, *op. cit.*, p. 475.

advocatione di la parti accusanti et prosequenti la causa. A tutela degli interessi dei privati era disposto che il fisco fosse molto cauto nell'iniziare l'azione, la quale non poteva essere intrapresa, come si è detto, se non dopo interpellato il Vicerè; il Regno richiese, anzi, che venisse approvata nei confronti dei rappresentanti del fisco, al fine di evitare un eccessivo numero di azioni legali ingiuste ed inutili, una norma che prevedeva la condanna alle spese in proprio in caso di sentenza sfavorevole; ma tale capitolo non ottenne, come era naturale, il *placet* del Sovrano.

Sempre a garanzia del diritto dei privati ed a tutela del retto corso della giustizia era vietato l'intervento dell'avvocato fiscale nella deliberazione delle decisioni in camera di consiglio. [1]

La sfera di giurisdizione della Magna Regia Curia, « unico tribunale ordinario cui competeva ogni giurisdizione », continuò ad essere assai ampia in materia criminale e civile, sia nei giudizi di prima istanza, sia in quelli di appello, contro le decisioni dei giudici locali regi e baronali, ma non subì mutamenti sostanziali rispetto a quella già vista avanti.

Fino alla prima metà del sec. XVI non vi era distinzione tra magistrati addetti al ramo civile e al ramo penale; ma i giudici avevano la facoltà *promiscue cognoscendi causas omnes.*

Una organica legislazione sul rito della Regia Gran Corte fu emanata dal re Alfonso nel 1446; da essa si possono desumere interessanti notizie pure sulla competenza dell'istituto. [2]

4. – Contro le sentenze della Magna Regia Curia in materia penale non vi era di norma possibilità di appello; il Vicerè poteva, però, concederne in via di grazia la revisione, consentendone il riesame dinanzi al Sacro Regio Consiglio, *iusta concurrente causa.* [3]

[1] Cfr. CANDINI, *op. cit.*, vol. I, p. 410; vol. II, p. II, pp. 76; MASBEL B., *Descritione et relatione del governo di Stato e guerra del Regno di Sicilia*, Palermo, 1694 p. 50; MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, pp. 188 ss.; LA MANTIA, *op. cit.*, vol. I, p. 203; *Siculae Santiones*, *cit.*, vol. I, p. 84 ss.; *Capitula R. S.*, vol. I, p. XXV, cap. 56 (Giacomo), p. 33; cap. 5, 6, 7, 8, 9 (Alfonso), pp. 208 e 209; cap. 80, 82, 83 (id.), pp. 234, 235; cap. 236 (id.), p. 279; cap. 370 (id.), p. 342; cap. 431 (id.), pp. 368; cap. 462 (id.), p. 386; cap. 20 (Giovanni), p. 442, cap. 14 (Ferdinando II), p. 520 e cap. 515 (id.), p. 590. Si veda pure *Constitutiones* (ed. Carcani), lib. I, tit. LV, p. 58 e tit. LXIII, p. 63, tit. XCV, p. 98; ROCCHETTI G. B., *Ordine dei giudizi civili del Regno di Sicilia*, Palermo, 1803-1805, vol. I, pp. 80 ss.; p. 91; SOLMI, *op. cit.*, pp. 291 e p. 706.

[2] Cfr. GREGORIO, *op. cit.*, pp. 476 ss.; *Capitula R. S.*, *cit.*, vol. I, cap. 18 (Federico), p. 56, cap. 10, 11 (Martino), pp. 144, 145; cap. 47 (id.), p. 159; cap. 59 (id.), p. 178; cap. 33 (Alfonso), p. 218; *Rito della Magna Regia Curia*, *ivi*, pp. 240 ss.; cap. 457 (id.), p. 384, c. 493 (id.), p. 402; cap. 39 (Giovanni), p. 452.

[3] Cfr. *Rito*, *cit.*, cap. 159 e 160; MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, pp. 171, 172; cfr. pure A. S. P., *Real Segreteria*, *Incartamenti*, f. 5241, Relazione del Consultore, in data 11 febbraio 1780.

Contro le sentenze civili si poteva ricorrere al re prima e più tardi al Vicerè per via di supplica, mancando un magistrato superiore ordinario. Di regola tali ricorsi venivano rimessi ad uno speciale giureconsulto detto giudice della *Sacra Regia Conscientia*, ovvero ad uno o più giurisperiti scelti dal sovrano o dal suo rappresentante nell'isola: potevano anche essere esaminati e decisi da quest'ultimo col voto del Sacro Regio Consiglio: tale varietà di sistema rendeva naturalmente « l'ordine delle appellazioni imperfettissimo ».

Già nelle costituzioni di Federico II si parla di questioni che dovevano essere rimesse alla coscienza del sovrano in via di grazia: un giudice della *Sacra Regia Conscientia* è ricordato in un documento dei primi anni del sec. XIV; è poi certo che all'inizio del sec. XV esisteva un ufficio *magistri notariatus curie sacre regie conscientiae*, che, insieme all'ufficio di maestro notaro della *curia supplicacionum* (forse creato per esaminare le richieste di revisione delle cause criminali), era affidato ad un medesimo funzionario. [1]

Numerose erano le incogruenze e gli abusi della giurisdizione di appello derivanti sia dalla mancanza di un giudice collegiale (più volte lamentata dal regno, che richiedeva la pluralità dei giudici cui veniva deferita la decisione di secondo grado), sia dalla facoltà che aveva il Vicerè di delegare anche a persone diverse dal giudice della Sacra Coscienza, e spesso proposte dalle stesse parti, la revisione delle sentenze della Gran Corte. Nel corso del sec. XV e del sec. XVI spesso la voce del Parlamento si levò per chiedere riforme dell'istituto e della procedura: solo dopo il 1558, però, venne creato il Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza e delle cause delegate, come organo di giurisdizione ordinario, con competenza ben definita ed uno stabile organico.

Un terzo grado di giurisdizione venne del pari previsto dalla legislazione spagnuola: contro le sentenze del Concistoro, infatti, fu concesso il rimedio dell'appello dinanzi alla sezione penale della R. G. Corte, integrata da alcuni giureconsulti particolarmente esperti.

Di norma era proibita l'avocazione fuori dal Regno, alla Corte e ai Consigli del sovrano, delle cause dei regnicoli, anche in sede di appello;

[1] Cfr. fra l'altro GREGORIO, *op. cit.*, pp. 303 ss., p. 465; LA MANTIA, *op. cit.*, vol. I, p. 206; CANDINI, *op. cit.*, vol. II, p. II, pp. 212 ss.; MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, pp. 209 ss.; *Capitula R. S.*, *cit.*, vol. I, cap. 18 (Alfonso), p. 212, cap. 93 (id.), p. 238, cap. 367 (id.), p. 342; cap. 422 (id.), p. 365; cap. 475 (id.), p. 391 V. pure *Archivio di Stato di Palermo* (*A. S. P.*), *R. Cancelleria*, reg. 46, c. 361, nomina di Filippo de Piscibus agli uffici di cui sopra, in sostituzione del precedente titolare Pietro Thoma, in data 27 agosto 1408.

una eccezione costante, che divenne regola, fu però fatta sin dai tempi di Alfonso per le cause feudali, che potevano venire devolute, e di norma lo erano, in ultima istanza al Re. [1]

5. – Altro organo supremo di giurisdizione fu la *Magna Regia Curia dei Maestri Razionali*, la quale, come l'altro massimo collegio giudiziario (ma in un momento successivo, probabilmente durante il regno di Manfredi) dovette articolarsi dal complesso organismo della *Curia Regis*, dapprima come sezione specializzata, investita dalla trattazione di tutte le materie relative alla pubblica finanza e all'economia e poi come organo autonomo, denominato *officium rationum magnae Regiae Curiae* o anche *Magna Regia Curia Officii rationum*. Ad essa erano attribuite funzioni consultive, di controllo contabile e di registrazione nonchè, in seguito, ampia competenza giurisdizionale per le questioni *regium aerarium attingentes*.

Tale competenza fu anch'essa, in origine, propria del sovrano; sembra infatti che i Maestri Razionali si limitassero, per tutta l'epoca sveva e anche oltre, ad istruire i processi e a preparare le *litteras decisionis vel determinacionis* relative, che poi venivano formalmente emanate dal re. [2]

La *Magna Curia Rationum* fino alla seconda metà del sec. XIV, fu composta da tre Maestri Razionali; per tutto il sec. XV, invece, e fino alla metà del sec. XVI (e cioè fino alle riforme del 1569 e del 1582), l'organico prevedeva quattro componenti, i quali, nella esplicazione della attività giudiziaria, erano assistiti da uno speciale giudice. Si deve notare che talvolta però le sentenze dei Maestri Razionali venivano pronunziate *de et cum consilio* di due giudici della Magna Curia; ciò che dimostra che tra i due supremi organi giurisdizionali intercorrevano stretti rapporti.

Anche il Tribunale patrimoniale era assistito da un maestro notaro.

---

[1] Cfr. *Capitula R. S., cit.*, vol. I, cap. 391 (Alfonso), p. 350; cap. 442 (id.), p. 372; cap. 463 (id.), p. 387; cap. 33 (Giovanni), p. 449; cap. 24 (Ferdinando II), p. 528; v. su tutto GREGORIO, *op. cit.*, p. 468.

[2] Cfr. GREGORIO, *op. cit.*, pp. 234 ss.; 309, 415 488, 542; MASTRILLI, *op. cit.* vol. II; pp. 196 ss.; CANDINI, *op. cit.*, vol. II, *p. II*, pp. 110 ss.; HUILLARD-BRÉHOLLES, *op. cit.*, vol. I, p. c; MAYER, *op. cit.*, vol. II, pp. 384 ss.; BESTA, *op. cit.*, pp. 54 e 70; CARUSO, *Il controllo dei conti nel Regno di Sicilia durante il periodo svevo*, in *A. S. Prov. Nap.*, 1939, pp. 201 ss.; BAVIERA A., *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del R. Patrimonio*, in *Il Circolo Giuridico*, XXIX, Palermo, 1958, pp. 332 ss.; *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, Palermo, 1636–37, vol. II, p. 7; *Siculae sanctiones, cit.*, vol. I, pp. 134 ss.

Oggetto della speciale competenza della *Magna Curia Rationum* furono in primo luogo le questioni tra il fisco e i privati [1] in materia di beni demaniali, di acque pubbliche, di imposte, tasse e gabelle; le questioni relative alle tratte ed alle estrazioni di frumento; la materia dei crediti e dei debiti della Regia Corte, nonchè le cause inerenti alle vendite degli uffici che non avessero carattere feudale.

Particolare competenza avevano pure i Maestri Razionali nelle questioni tra Stato e Comuni; tra Comuni e privati in materia di imposte e tasse, [2] e nelle cause tra funzionari dell'ordine finanziario per motivi discendenti dai loro uffici. Dinanzi al Tribunale del R. Patrimonio dovevano agire ed essere convenuti, inoltre, tutti gli ufficiali della amministrazione finanziaria del Regno, i quali così godevano di un foro privilegiato.

In secondo grado i Maestri Razionali giudicavano gli appelli contro le sentenze emanate, in materia finanziaria, dal Maestro Segreto, dai Segreti e dal Maestro Portulano; ed avevano una competenza di terzo grado rispetto alle questioni decise dai Vice–segreti ed appellate dinanzi al Maestro Segreto.

Giudicavano, inoltre, anche le cause tra privati nelle quali fossero comunque interessati il Fisco e il R. Patrimonio (quelle, ad esempio, relative a gabelle, tratte, libere estrazioni ecc.).

Contro le sentenze dei Maestri Razionali si poteva ricorrere in appello e per revisione al Vicerè, il quale rimetteva la decisione al Sacro Regio Consiglio, *presentibus ipsis Magistris Rationalibus*.

6. – Dopo questi sommarissimi cenni sugli organi supremi di giurisdizione, è dovere di completezza, accennare, ancor più brevemente, agli organi periferici.

Il principio della separazione degli organi della giustizia penale da quelli della civile, già in parte attuato durante la dominazione normanna, fu poi sempre confermato legislativamente da Federico II e dai sovrani che gli successero. Non altrettanto chiara, invece, appare, almeno nel periodo svevo, la separazione tra funzioni amministrative e giudiziarie, che normalmente erano cumulate nel medesimo organo.

Nelle provincie la giurisdizione penale ordinaria era affidata agli *iustitiarii*, mentre per quella civile la competenza era attribuita ai *camerarii*.

---

[1] Cfr. CANDINI, *op. cit.*, *vol. cit.*, pp. 131 ss.

[2] Cfr. fra l'altro pure *A.S.P.*, *R. Cancelleria*, reg. 21, c. 108, V ss.

Per le questioni di minore importanza le curie cittadine competenti erano presiedute da magistrati diversi a seconda della popolazione: stratigoti bizantini, *vicecomites* latini, giudici degli arabi (quadi nelle città maggiori, hâkim e amil nelle minori) si ritrovano fino alla metà del sec. XII.

Questi magistrati inferiori, poi tutti sostituiti da Ruggero II con i baiuli (ad eccezione dello stratigoto di Messina che a lungo conserverà tale speciale qualifica), avevano, oltre a funzioni di natura amministrativa, propria competenza in materia civile e anche limitati compiti di ordine penale, come l'arresto dei rei e la istruzione di cause di poca importanza.

Sembra che nella esplicazione della funzione giudiziaria i giudici locali fossero, nell'epoca normanna, coadiuvati da *boni homines* o *arconti*.

Analoga competenza giurisdizionale era attribuita ai baroni nei loro possessi feudali. [1]

Federico II dettò norme dettagliate in materia, ricostituendo lo ordine giudiziario normanno e in parte trasformandolo: organi di giurisdizione penale furono i maestri giustizieri, posti a capo di un ampio distretto, e i giustizieri provinciali, che avevano una sfera di competenza territoriale meno estesa. Organi di giurisdizione civile, invece, furono i camerari provinciali e i baiuli cittadini.

Lo stratigoto di Messina aveva però concorrente competenza civile e penale.

Le curie di tali magistrati erano composte dal titolare, che continuava ad esplicare anche funzioni di amministrazione attiva, da uno o più giudici e da un notaro degli atti; il potere di imperio risiedeva solo, però, rispettivamente nel baiulo, nel camerario, nel giustiziere e nel maestro giustiziere, avendo il giudice solo mere funzioni di *adsessor*.

Sembra che tra tali organi intercorresse un rapporto di gerarchia in modo che essi formavano diversi gradi di giurisdizione, ma tutti erano comunque dipendenti dalla Magna Regia Curia e dal Maestro Giustiziere della Gran Corte.

Contro le sentenze dei baiuli si poteva ricorrere in appello ai camerari, i quali, poi, congiuntamente ai giustizieri, giudicavano in primo grado le cause tra il fisco e i privati.

---

[1] Cfr. GREGORIO, *op. cit.*, pp. 97, 146 ss.; 150 ss.; GENUARDI, *L'ordinamento*, cit., pp. 261 ss.; BESTA, *op. cit.*, pp. 66 ss., pp. 73 ss.; CANDINI, *op. cit.*, vol. II, p. I, pp. 192 ss.; LA MANTIA, *op. cit.*, vol. I, p. 193; CHALANDON, *op. cit.*, vol. II, pp. 654 ss.; MAYER, *op. cit.*, vol. II, pp. 404 ss.

La giurisdizione di appello in ultimo grado competeva sempre alla Magna Regia Curia.

I giustizieri poi e i maestri giustizieri potevano avocare le cause dalle corti inferiori: pari facoltà e insieme obbligo di avocazione aveva in ogni caso, come si è visto, nei confronti degli organi locali, la Magna Regia Curia, in caso di denegata o ritardata giustizia. [1]

Sotto Federico II veniva riconfermato legislativamente il principio che la giurisdizione criminale era funzione esclusivamente regia, non delegabile ai signori feudali, i quali per mezzo dei loro baiuli, esercitavano solo la giustizia civile; le sentenze dei magistrati baronali erano anch'esse sottoposte all'appello dinanzi ai giustizieri provinciali, che avevano pure nei loro confronti il potere di avocazione delle cause. [2]

Le corti cittadine furono successivamente meglio regolate dai sovrani aragonesi. I magistrati che le presiedevano, eletti dal popolo e confermati dal re, dovevano essere assistiti da giurisperiti che avevano il titolo di giudice; la loro competenza era soltanto civile, di primo grado, ma al fine di evitare che per ogni giudizio di appello i cittadini dovessero adire la Magna Regia Curia (che si spostava seguendo il sovrano e più tardi il Vicerè), veniva concessa ad alcune città maggiori anche una curia delle prime appellazioni (a Messina nel 1294, a Palermo nel 1312, a Catania nel 1423), i cui giudici erano, sembra, di nomina regia. [3]

In prosieguo di tempo, pur rimanendo immutata la competenza e l'organizzazione delle corti baiulari, se ne trasformarono le denominazioni: si ebbe così la corte pretoriana a Palermo, si mantenne la straticoziale a Messina, si creò la patriziale a Catania, la senatoriale a Siracusa e così via. [4]

7. – La nomina regia fu invece ancora necessaria per i magistrati di giustizia penale; in tale campo le trasformazioni avvenute nel corso del tempo furono assai più evidenti e sostanziali.

In primo luogo, infatti, l'istituto dei giustizieri provinciali, cui ancora re Martino cercò vanamente di dare nuove forme e rinnovata autorità, era andato via via decadendo durante i ripetuti e gravi periodi di anarchia, per l'usurpazione delle funzioni di giustizia criminale, in

---

[1] Cfr. su tutto GENUARDI, *op. cit.*, p. 263; GREGORIO, *op. cit.*, pp. 227 ss. e 236 ss.; *Constitutiones*, *cit.*, L. I, tit. XLIII, XLIV, XLVI, LI, LII ss., tit. LXIX ss.; lib. II tit. XXIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI; MAYER, *op. cit.*, vol. II, pp. 410 ss.; BESTA, *op. cit.*, p. 66, p. 73 ss.

[2] Cfr. GREGORIO, *op. cit.*, pp. 243 ss.

[3] Cfr. GREGORIO, *op. cit.*, pp. 302 ss., pp. 306 ss.

[4] *Ivi*, pp. 310 ss., 410 ss.

contrasto con le norme sveve, da parte dei baroni sempre più potenti, i quali, poi, nei loro territori ottennero la concessione del potere di mero e misto imperio che di fatto già detenevano.

A poco a poco si vedono comparire nelle singole città, con un distretto più o meno ampio, dei giustizieri locali: contro le sentenze delle corti delle città demaniali e delle terre feudali si poteva appellare direttamente alla Magna Regia Curia, con il che si veniva in realtà a rendere inoperante ed inutile l'ufficio di giustiziere provinciale, che alla fine scompare del tutto. [1]

Inoltre, sempre nel periodo dell'anarchia, i pericoli, le guerre, lo stato di disordine resero necessari provvedimenti e misure eccezionali, che spezzarono l'equilibrio delle antiche istituzioni, per crearne uno nuovo, se pure instabile ed effimero, basato soprattutto sulla azione e sulla influenza personale di alcuni potenti personaggi, i quali, spesso, a nome del re o contro l'autorità sovrana, accentrarono in sè, nei singoli territori, funzioni politiche, militari, giudiziarie ed amministrative insieme.

Molte delle competenze giurisdizionali in materia penale furono, per tal motivo, commesse, nelle terre che erano nominalmente sotto il potere legittimo del re, ai *capitani a guerra*, i quali, per lo più, cumularono da principio pure le funzioni di castellani dei luoghi. Nell'attività giudiziaria essi venivano coadiuvati da un giudice.

L'istituto dei capitani, sorto in base ad esigenze di carattere contingente, divenne poi ordinario e fu regolato da norme legislative che stabilivano i criteri della nomina, che doveva esser fatta dal re nel suo consiglio, limitavano la competenza dell'ufficio, vietavano il cumulo delle funzioni di castellano e capitano e sottoponevano gerarchicamente i nuovi funzionari al maestro giustiziere della Magna Regia Curia. [2]

La Magna Regia Curia nominava, come si è già accennato, dei commissari i quali dovevano recarsi nei vari luoghi del regno per istruire e compilare i processi per i reati più gravi. Ciò provocava « enormi abusi, estorsioni e gravezze » sì che, a ragione, l'istituto dei commissari fu sempre inviso al regno che li considerava « flagello continuo » del paese, e, in vari parlamenti, richiese la limitazione dei loro poteri, la precisazione dei casi nei quali potevano essere utilizzati ed altri provvedimenti

1) Cfr. GREGORIO, *op. cit.*, p. 303, p. 328 e p. 413.

2) Cfr. GREGORIO, *op. cit.*, pp. 378 ss., pp. 412 ss. Per i capitani vedi pure LA MANTIA, *op. cit.*, vol. I, p. 205; BESTA, *op. cit.*, p. 100; *Relazione Medinaceli, cit.*, p. 48 e pp. 74 ss. Giudica i capitani d'arme *« non menos necessarios que odiosissimos »* destinati *« à seguir y des hocer y justiciar los bandidos »*.

diretti ad eliminare gli inconvenienti connessi e conseguenti al loro impiego. [1]

Il sistema, però, durò immutato, anche perchè era in qualche modo reso necessario dal fatto che la Magna Regia Curia aveva una competenza amplissima che non poteva essere delegata ad altri magistrati inferiori: e che la sua istituzionale qualità di organo itinerante andava sempre più trasformandosi in quella di organo residente prevalentemente nella capitale: le disposizioni del regno che imponevano al Vicerè un giro annuale con la Corte formata per le diverse località demaniali, allo scopo di amministrare giustizia, erano infatti solo raramente osservate e gli *itinera iustitiae*, intesi nel significato tradizionale, non ebbero quasi mai più luogo. [2]

8. – Dopo la rapida e necessariamente sommaria esposizione delle linee fondamentali dell'ordinamento giudiziario del Regno di Sicilia, appare altresì opportuno un breve esame delle richieste sulla materia avanzate dal Regno, in sede di Parlamenti e di approvazione dei capitoli, richieste che, come si è detto, costituiscono la chiara espressione di un evidente stato di disagio del quale erano cause determinanti la inadeguatezza degli istituti alle accresciute e mutate esigenze dei tempi, e, insieme, il senso di rivolta della coscienza comune contro il malcostume divenuto sistema. [3]

Già nel corso delle pagine che precedono si è avuto occasione di accennare ad alcuni capitoli del Regno richiedenti riforme giudiziarie. Dalla fine del sec. XV, però, gli appelli del Parlamento divengono molto più frequenti e le denunzie di inconvenienti sempre più dettagliate.

La frammentarietà, lo scarso tecnicismo e la inadeguatezza delle proposte di rimedi denuncia un evidente difetto di preparazione nei

1) Cfr. GREGORIO, *op. cit.*, pp. 475 ss.; *Capitula R. S.*, cit., vol. I, cap. 56 (Martino), p. 177; cap. 14 (Alfonso), p. 211; cap. 19 (id.), p. 216; cap. 87 (id.), 230; cap. 94 (id.), p. 239; cap. 247 (id.), p. 289; cap. 361 (id.), p. 337; cap. 15 (Giovanni), p. 439; cap. 119 (Ferdinando II), p. 592; cfr. pure CANDINI, *op. cit.*, vol. III, pp. 84 ss.; LA MANTIA, *op. cit.*, vol. II, pp. 224.

2) Cfr. *Capitula, cit.*, vol. I, cap. 362 (Alfonso), p. 338.

3) Cfr. DI BLASI, *Storia cronologica, cit.*, p. 159; LA LUMIA, *op. cit.*, p. 147; CARUSO, *Memorie, cit.*, p. III, vol. I, p. 128; SALVO COZZO, *Cronache cit.*, PARUTA e PALMERINO, *Diarii, cit.*, pp. 7 ss. Tale malcontento contro i titolari dei supremi organi giudiziari era infatti esploso in tutta la sua violenza durante la rivolta che aveva avuto a protagonista lo Squarcialupo: proprio e sopratutto contro gli esponenti dei massimi uffici (ritenuti corresponsabili del malgoverno e strumenti dell'inviso Vicere Moncada, di cui ancora ritemevano intrighi e mene) si era appuntata l'ira popolare. Ne erano rimasti vittime i giudici della gran Corte Nicolò Cannarella e Tommaso Paternò, l'avvocato fiscale e valente umanista Priamo Capozzo insieme al maestro razionale Gerardo Bonanno, uccisi a furor di popolo.

legislatori e una mancanza di criteri direttivi organici; ma dalle richieste formulate traspare evidente la consapevolezza e la conoscenza delle gravi carenze del sistema e la coscienza della necessità di riforme sostanziali che innovassero in profondità.

Uno dei problemi più spesso affrontato è in primo luogo quello della moralizzazione dell'ambiente giudiziario: numerosi sono i capitoli che denunziano la corruzione dei magistrati, le violazioni del segreto di ufficio, le « subornazioni», gli abusi, i favoritismi, nonchè il sistema del prolungamento indefinito delle cause provocato artatamente dai giudici mediante l'emanazione di provvedimenti e di atti privi di utilità, e talvolta addirittura dannosi e in contrasto fra loro, fatta al solo scopo di percepire maggiori diritti, *emolumenta et sportulae*. [1]

Insieme alla ricerca di singoli e specifici rimedi per ciascuno degli inconvenienti lamentati, appare costante l'aspirazione ad una migliore regolamentazione dell'istituto del *sindacato* dei giudici stessi i quali, finito il tempo del loro incarico, dovevano essere sottoposti ad accurata inchiesta diretta al fine di accertare, di ufficio o a querela di parte, le eventuali scorrettezze o negligenze commesse nell'esercizio della funzione; ed erano ritenuti responsabili del loro operato e suscettibili di condanna a pene anche gravi, ove fossero emersi elementi di colpevolezza a loro carico.

Tale istituto, basato sul principio che *magistratus omnes muneris gesti rationem reddere tenentur* derivante dal diritto romano-bizantino, ed accolto nel diritto comune, era di generale applicazione nel regno di Sicilia sin dai tempi svevi e forse anche normanni. La *potestas puniendi officiales* risiedeva nel principe, al quale incombeva in corrispondenza l'obbligo di indagare, direttamente o per mezzo di speciali delegati, sulla loro attività, nonchè quello di accogliere le eventuali denunzie ed accertarne la veridicità. A tale *munus*, secondo la convinzione corrente, non poteva il sovrano rinunziare: le eccezioni, infatti, erano considerate *contra bonos mores*, ed ogni consuetudine in contrario *prava*. [2]

Le costituzioni sveve prevedevano che i funzionari tutti dovessero rimanere nel luogo dove avevano prestato servizio, dopo aver deposto

[1] Cfr. fra l'altro *Capitula, cit.*, vol. I, cap. 111 (Ferdinando II), p. 588; cap. 114 (id.), p. 590, vol. II, cap. 39 (Carlo V), p. 30; cap. 56 (id.), p. 44; cap. 57 (id.), p. 45; cap. 80 (id.), p. 57; cap. 134 (id.), p. 101; cap. 136 (id.), p. 107; cap. 198 (id.), p. 146; cfr. pure GREGORIO, *op. cit.*, p. 480.

[2] Cfr. SAVAGNONE F. G., *Il Sindacato e l'azione popolare contro i pubblici funzionari nel diritto antico siciliano*, in *A.S.S.*, XXV, 1901, pp. 401 ss.: CANDINI, *op. cit.*, vol. III, p. II, pp. 304 ss.; MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, pp. 231 ss.; *Constitutiones Frid.*, cit., L. I, tit. XCV.

la carica, per cinquanta giorni *infra quos omnibus de iurisdictione sua, licentia tribuatur defectum ipsorum in publicum producendi*, secondo il principio posto da Zenone e ripetutamente confermato da Giustiniano. [1]

Sul presupposto della piena responsabilità di tutti gli ufficiali regi, anche dei gradi più elevati, erano certamente basate le corti di sindacato che Federico II aveva istituito nel 1234 e in cui forse si fondevano l'istituto bizantino del sindacato e quello franco del controllo esercitato per mezzo dei *missi dominici*. Di esse però si era ben presto perduta la tradizione, se pure mai erano state realmente rese operanti, cosa di cui si ha fondato motivo di dubitare. [2]

Non così l'istituto del sindacato eseguito da organi delegati dalla autorità sovrana, che venne regolarmente praticato in Sicilia, pur se con modalità non sempre costanti, anche nei tempi aragonesi e spagnuoli. Nella specie, per i giudici della R. G. Corte sembra sia durato a lungo l'uso del sindacato eseguito da parte dei successori; ma, nel periodo che ci interessa, le domande di modifica del sistema furono abbastanza numerose, tanto da far ritenere certa l'inefficienza dei mezzi di controllo.

Infatti, in un breve volger di anni, il Parlamento richiese dapprima (1523) che i giudici venissero sindacati dal Vicerè, con l'assistenza di due dottori *regnicoli, famusi, virtuosi et non suspecti, azochè ditti Iudici procedano più rectamenti circa la administrationi de la iustitia et hagiano più advertencia et mayuri timori di essiri castigati, contravenendo alla executioni di la iustitia;* dieci anni dopo, nel 1533, per l'evidente esperienza negativa del sistema precedente, il Regno propose che il sindacato venisse nuovamente operato dai successori; poco di poi, invece, veniva avanzata la richiesta che il controllo dell'operato dei giudici fosse affidato ad un sindacatore forestiero. Tutte queste successive proposte di modifiche ottennero il *placet* sovrano che le rendeva norme di legge operanti. [3]

Si deve ancora osservare, a proposito di questo ultimo metodo e cioè quello del sindacatore forestiero, che è proprio verso la metà del sec. XVI che comincia a divenire ordinario l'istituto eccezionale, già

[1] Cfr. *Cod.*, L. I, tit. XLIX: « *ut omnes iudices tam civiles quam militares post administrationem depositam, per quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis permaneant* » Cfr. pure *Nov*, VIII, cap. IX, e *Nov.* XCV.

[2] Cfr. GENUARDI, *Parlamento, cit.*, p. CLXXVIII; SAVAGNONE, *op. cit.*, loc. cit.

[3] Cfr. GREGORIO, *op. cit.*, pp. 480 ss.; MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, pp. 231 ss.; *Capitula R. S., cit.*, vol. I, cap. 7 (Martino), p. 141; cap. 363 e 364 (Alfonso), pp. 338-339; cap. 14 (Giovanni), p. 439; cap. 22 (Ferdinando), p. 527; vol. II, cap. 63 (Carlo), p. 49; cap. 119 (id.), p. 84; cap. 169 (id.), p. 126; cap. 209 (id.), p. 169. Cfr. pure CANDINI, *op. cit.*, vol. II, p. II, p. 19; *Pragmaticarum sanct., cit.*, vol. I, p. 42.

noto sotto il regno di Alfonso soprattutto per gli ufficiali pecuniari, di un Visitatore Generale straniero, inviato dal re, su richiesta del Regno o spontaneamente, per indagare sull'attività dei più alti funzionari dello Stato e, indirettamente, anche su quella dello stesso Vicerè. Tale istituto però non sostituisce il regolare e normale sindacato dei magistrati, che continuò ad essere operato; ma, analogo in parte a questo negli effetti, ne differiva per le modalità, e soprattutto perchè importava l'esercizio di un controllo di portata molto più vasta e con fini non solo strettamente giuridici ma anche politici.

È noto che il Visitatore Generale, in genere, tranne casi di provata o presunta opportunità che ne resero necessario l'invio straordinario, veniva nel Regno di Sicilia (come del resto anche a Napoli e a Milano) con una frequenza ventennale. [1]

9. – Le altre richieste del Regno riguardavano soprattutto la regolamentazione del sistema di appello contro le interlocutorie; [2] l'osservanza delle pandette (cioè i diritti competenti per i singoli atti di ufficio) degli organi giudiziari: [3] le già accennate riforme della procedura e dell'organico del magistrato di appello della Sacra Regia Coscienza, con la conseguente abolizione dei giudici delegati, specie se scelti in base a tavole presentate dalle parti; [4] nonchè l'abuso delle vendite degli uffici giudiziari, che spesso venivano procurati con mezzi illeciti. [5]

Particolare importanza, perchè denunziano la generale arbitraria estensione del sistema di per se stesso eccezionale, hanno le proteste del Parlamento contro l'applicazione ad ogni tipo di processo penale, della procedura *ex abrupto*: questa, per la sua crudeltà e per la mancanza di garanzie che importava, era quanto mai invisa e temuta [6] ma era in realtà divenuta ordinaria nei tribunali regi. A questo proposito conviene ricordare che nel Tribunale del Santo Uffizio tal modo di procedere non era ammesso; ed è questa, secondo alcuni storici, una delle ragioni per le quali tante persone cercavano di farsi ascrivere al Sant'Uffizio,

[1] Cfr. MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, pp. 236 ss.; GREGORIO, *op. cit.*, p. 480; SOLMI, *op. cit.*, p. 666; GIARDINA, *op. cit.*, pp. 277 ss.; CHABOD F., *Usi ed abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano*, in *Studi storici in onore di G. Volpe*, Firenze, 1958, vol. I, pp. 95 ss.; *Avvertenze di Scipione de Castro*, *cit.*, pp. 717 ss.

[2] *Capitula R. S.*, *cit.*, vol. I, cap. 27 (Ferdinando), p. 530, cap. 45 (id.), p. 545.

[3] *Ivi*, cap. 110 (id.), p. 588.

[4] Cfr. *Capitula R. S.*, *cit.*, vol. I, cap. 41 (Ferdinando), p. 541; cap. 113 (id.), p. 589; vol. II, cap. 135 (Carlo), p. 102; cap. 167 (id.), p. 124.

[5] Cfr. fra l'altro *Capitula cit.*, vol. I, cap. 64 e 100 (Ferdinando); vol. II, cap. 56 (Carlo), p. 44, cap. 174 (id.), p. 129.

[6] Cfr. *Capitula*, *cit.*, vol. II, cap. 58 (Carlo), p. 46; cap. 175 (id.), p. 130; cap. 193 (id.), p. 144; cap. 248 (id.), p. 213.

anche come semplici *familiares*, il che, come è noto, dava diritto a godere dello speciale foro dell'Inquisizione. [1]

È da osservare che se il regno, per mezzo del Parlamento proponeva all'attenzione del sovrano la necessità di riforme nel campo della organizzazione giudiziaria, un'azione parallela veniva svolta su un altro piano, per mezzo di lettere e relazioni, dai vicerè, i quali non mancavano di segnalare anch'essi alla Corte le gravi manchevolezze del sistema.

Da parte degli organi governativi si tendeva peraltro a mettere in rilievo ed a puntualizzare che una delle cause, e forse la principale, dei lamentati inconvenienti era da ricercare nel fatto che i Tribunali ed il Sacro Regio Consiglio erano composti solo da elementi locali, i quali, per vincoli di sangue e di amicizia, per affinità di varia natura, per molteplici interessi personali, non potevano amministrare giustizia con sereno equilibrio e senza passione; ed in relazione si faceva osservare che solo rimedio per ovviare ai difetti del sistema sarebbe stato quello di sostituire con elementi preferibilmente spagnuoli almeno parte dei magistrati dei Tribunali e dei collegi locali. [2]

Ma all'attuazione di tale rimedio ostava un antico privilegio, il cui mantenimento era richiesto con fermezza nei capitoli sin dai tempi di Martino: *quod officiales, tam perpetui quam annales qui habebunt iurisdictionem, practicam seu conversationem gentium sint et esse debeant Sieuli ... quoniam Siculi Siculis, Cathalani Cathalanis magis conveniunt.*

Numerosi erano stati in ogni tempo da parte sovrana, i tentativi (in altri campi dell'amministrazione talvolta riusciti) di diminuire la portata del privilegio o di violarlo per alcuni casi concreti; ma per i giudici della Gran Corte il principio era stato ribadito in particolare dal già ricordato capitolo 306 approvato da Alfonso, e la voce del Regno si era ripetutamente levata in difesa dell'antico diritto che era stato molte volte espressamente riconfermato in sede di parlamenti. [3]

Data dunque la rilevata mancanza di organicità e di effettivo valore pratico delle riforme proposte dal Parlamento, e data la convinzione degli esponenti del governo spagnuolo, che vedevano il solo rimedio in

[1] Cfr. TITONE, *La Sicilia spagnuola cit.*, p. 5; *Relazione di Medinaceli*, *cit.*, p. 53 e pp. 88, 89.

[2] Il principio del giudice forestiero, che era stato ampiamente applicato nei liberi comuni dell'Italia centro-settentrionale, non era del resto nuovo per la Sicilia: le costituzioni fridericiane, infatti, prevedevano che i giustizieri non dovessero essere originari delle provincie cui erano preposti e che fossero tenuti ad evitare rapporti personali con l'ambiente locale durante il periodo del loro incarico.

[3] Cfr. fra l'altro: *Capitula R. S.*, *cit.*, vol. I, cap. 7 (Martino), p. 141; cap. 1 (Ferdinando), p. 195; cap. 386 (Alfonso), p. 347; cap. 414 e 416 (id.), p. 363; cap. 8 (Giovanni), p. 435; cap. 43 (id.), p. 454; vol. II cap. 132 (Carlo), p. 100 ecc.

un mezzo giuridicamente inattuabile e inviso al paese, le condizioni di inefficienza dell'organizzazione giudiziaria non potevano certo migliorare e il problema, che diveniva sempre più grave, rimaneva senza soluzione.

10. – Il discorso della Corona, pronunziato nel parlamento tenutosi a Palermo nel settembre del 1535, alla presenza di Carlo V reduce dalla impresa di Tunisi, costituisce una interessante e significativa prova della gravità della situazione. [1]

L'imperatore, infatti, afferma che « vedendo et udendo di giorno in giorno grandi et spesse querele di le cosi di la iustitia » ..... era stato spunto a « venire a visitarve et consolarve con nostra presentia » ..... per « attendere a tutte le cose che vengono al benefitio vostro et del regno ..... en lo que ha respecto a la iustitia la quale ..... ha multa necessità di rumedio, ne la quale ci siamo de poi de nostra venuta confirmati talmente che si non altro solo per questo effetto havemo di havere molto cara nostra venuta ..... ».

L'esame dei capitoli presentati dal parlamento del 1535 non rivela per certo, tuttavia, che in quella occasione sia stata iniziata con criteri nuovi una nuova azione di riforma nella materia che ci interessa.

Infatti le norme proposte in relazione all'argomento *giustizia* sono scarse, disorganiche e frammentarie: riguardano le materie, già tante volte trattate, del numero dei giudici della gran corte, del sindacato dei medesimi, della regolamentazione della procedura e degli organi di appello, e lamentano ancora una volta l'abuso della procedura *ex abrupto*, senza però proporre delle soluzioni radicali. Per la massima parte non vennero del resto approvati dal re, il quale in quella occasione assunse un impegno formale di provvedere in modo completo e definitivo al *redrepo de la justicia* con espresse dichiarazioni che possono forse considerarsi come il punto di partenza dell'elaborazione delle riforme che dovevano maturarsi, poi, nel 1569. [2]

11. – A noi pare che uno dei primi passi in questa via di riforme debba considerarsi l'introduzione nel regno dell'istituto del Consultore del Vicerè, della quale tracceremo brevemente la storia.

[1] *Cfr.* fra l'altro: La Lumia, *op. cit.*, vol. II, pp. 261 ss.; Gregorio, *op. cit.*, p. 473; Castaldo V., *Il viaggio di Carlo V in Sicilia*, in *A. St. Sic. Orient.*, s. II, XXV, 1929, pp. 65 ss.; De Blasi, *Storia dei Vicerè*, *cit.*, pp. 174 ss.; Mongitore A., *I Parlamenti generali del regno di Sicilia*, Palermo, 1749 vol. I, pp. 195 ss.; Capasso, *Il governo di D. Ferrante Gonzaga in Sicilia*, in *A.S.S.*, N. S., XXX, 1905, pp. 405 ss.; XXXI, 1906, pp. 1 ss., pp. 337 ss.

[2] *Capitula R. S.*, *cit.*, vol. II, pp. 120 ss.; La Lumia, *op. cit.*, pp. 269 ss.; Palmieri N., *Somma della storia di Sicilia*, Palermo, 1834-1840, vol. V, pp. 35 ss.

Dopo la morte del vicerè Ettore Pignatelli duca di Monteleone, avvenuta nel 1535, era stato nominato presidente del regno Simone Ventimiglia. Il 12 maggio 1535 Carlo V, con una lettera da Barcellona, gli comunicava di aver deciso di inviare « en esse reyno al doctor Andrea Arduyno creado y advocato fiscal nostro para sollicitar los bastimientos y municiones y otras cosas que el se haze para provision de nostra Armada y para que entravenys en las cosas y negocios que ahi se han de proveher y tractar por nostro presidente y real consejo ... ». [1]

È questa, per quanto si conosce, la prima comparsa in Sicilia di un personaggio che sarà destinato ad avere per lunghi anni una parte di primo piano nella vita del paese e a coprire per primo, circa un anno più tardi, la carica di Consultore del Vicerè e Protettore del R. Patrimonio.

Ed è strano che il primo incarico affidato al « doctor Arduyno » sia stato di carattere militare: a quanto appare dal sopraripportato brano egli doveva, infatti, occuparsi della messa a punto della grande flotta che proprio nel maggio del 1535 si era riunita a Palermo per l'impresa di Tunisi. È vero che oltre a questa espressa missione, gli veniva affidato un compito che appare più consono alla sua qualità di uomo di legge e cioè quello di « *entravenyr en las cosas y negocios que ahi se han de proveher y tractar por nostro presidente y real consejo* », ma si tratta di espressione troppo vaga e generica per permettere di cogliere la portata esatta dell'incarico che l'Arduino avrebbe dovuto assolvere.

Maggiori precisazioni si evincono, invece, intorno alla attività svolta dal medesimo al fianco del presidente del regno, da un documento del 22 marzo del 1536: [2] ivi è infatti chiarito che dopo la morte del Pignatelli, il sovrano aveva ritenuto *admodum necessarium* provvedere *aliquum virum virtute, scientia et experientia imbutum* che assistesse *apud presidentem ibidem relictum ..... ut maturius res iustitie et patrimonii nostri gereretur*.

Per tali incombenze era stato dal re destinato, con la qualifica di *unus de consiliariis regis apud presidentem*, l'Arduino, cittadino di Cosenza, dotato dei requisiti necessari e che aveva già dato prova delle sue qualità, avendo assolto ottimamente numerosi incarichi di varia natura per servizio del re in diverse località del vasto impero.

Come appare dalla lettera del documento le mansioni attribuite al nuovo *consiliarius* erano state assai indeterminate: l'incarico aveva avuto un evidente carattere di eccezionalità e di transitorietà ed era

[1] Cfr. *A.S.P.*, *R. Cancelleria*, reg. 237, c. 235 ss.

[2] Cfr. A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 260, c. 200 ss.; *Conservatoria del R. Patrimonio*, f. 125, c. 424 ss.; riportato in appendice.

giustificato soprattutto dalla convinzione sovrana che al Presidente mancasse l'esperienza necessaria per l'assolvimento degli ardui e gravosi compiti che la carica gli avrebbe imposto.

E l'Arduino era rimasto al fianco del Ventimiglia fino all'arrivo in Sicilia dell'imperatore stesso, il quale, però, essendo stato durante la sua permanenza nell'isola informato *iustitiae administrationem esse admodum suppeditatam et enervatam patrimoniumque regium non parum dissipatum*, e volendo *ut decebat iustitiam extollere et reintegrare regiumque patrimonium reparare*, era venuto nella determinazione di mantenere per qualche tempo ancora l'Arduino nel suo incarico, per coadiuvare anche il nuovo Vicerè Ferrante Gonzaga appena immesso nel possesso del suo ufficio.

Si trattava ancora, però, e la formulazione del documento lo lascia intendere con certezza, di un incarico di carattere temporaneo e straordinario.

Ma il problema della giustizia era più che mai urgente e di soluzione non facile nè pronta e per questo, dopo un colloquio con il Vicerè chiamato a conferire sull'argomento a Napoli, dove intanto la comitiva reale sulla via del ritorno verso la Spagna si era fermata, Carlo V stabiliva di rendere ordinario l'ufficio, nominando, con il citato privilegio, questa volta senza limiti di tempo e a suo beneplacito, l'Arduino *consiliarius regius et specialis protector regii patrimonii in regno Siciliae*.

Era così sorto un nuovo istituto con il compito espresso di affiancare il Vicerè in molte materie, prima fra tutte l'amministrazione della giustizia.

Non si può non vedere in tal provvedimento una prima conseguenza del fermo proposito di riforma espresso dal sovrano nel ricordato parlamento. Secondo il documento che ne rappresenta l'atto costitutivo, il nuovo organo doveva *assistere et consulere* il Vicerè, i suoi successori e gli eventuali presidenti, con *opera, regimine et consilio tam in administratione iustitiae et officiis dicti regni pecuniariis tribunalibusque pretoriis quam quibusvis negociis regium servicium qualitercumque concernentibus*.

Si trattava in sostanza, almeno a stare alla lettera della nota istitutiva, di una funzione prevalentemente consultiva: dell'apporto, cioè, di un contributo di carattere tecnico, da parte di un funzionario di qualificata competenza all'attività del Vicerè (che persona particolarmente competente in materia giuridico–amministrativa di solito non era) nell'esercizio dei suoi vasti compiti di natura giurisdizionale, nell'attività economico–finanziaria, nonchè in tutto ciò che comunque potesse interessare il regio servizio e quindi anche presumibilmente in materia politica.

Finora in Sicilia solo organo consultivo con competenza generale, a fianco del Vicerè, era stato il Sacro Regio Consiglio, più volte ricordato, composto da un numero di membri oscillante tra i 26 e i 29, e cioè dai massimi esponenti dell'alta burocrazia, dai giudici della R. Gran Corte, dai Maestri Razionali e dal Conservatore del R. Patrimonio, nonchè dal Protonotaro del Regno, che ne era anche il segretario. Era di norma presieduto dal Vicerè o, in sua assenza, dal Maestro Giustiziere. [1]

Tale collegio svolse dal sec. XV al XVIII una ampia funzione di collaborazione all'attività dei Vicerè e soprattutto di integrazione della loro autorità in tutte le materie di loro competenza.

Si è già accennato precedentemente come molte delle funzioni di carattere giurisdizionale pertinenti al Vicerè fossero di norma svolte nel seno e con l'assistenza del Sacro Regio Consiglio (cause feudali, appello contro le interlocutorie emanate dalla Gran Corte, revisione delle cause penali, appello e revisione avverso le sentenze pronunziate dai Maestri Razionali nelle cause tra il Fisco e i privati ecc.). Si aggiunge ora, in breve (non essendo qui il caso di analizzare in modo particolareggiato le competenze singole dell'istituto regolate del resto più che da espresse disposizioni legislative, dalla consuetudine), che per ogni affare di stato di una certa importanza il Vicerè era tenuto a richiedere il parere del Consiglio: parere che era obbligatorio e vincolante *maxime si de legibus et pragmaticis costituendis ageretur*, poichè gli atti legislativi emanati dal Vicerè senza tale parere, erano, a simiglianza dei moderni decreti–legge promulgati nei casi di urgenza, validi solo per un anno, allo scadere del quale, se non interveniva il suddetto voto, dovevano considerarsi *ipso jure* abrogati.

Ancora, fino a che non si era stabilizzata la consuetudine di nominare un presidente (designato per lo più dallo stesso Vicerè), le funzioni di Governo, nei casi di assenza o morte del rappresentante del sovrano, venivano delegate al Sacro Regio Consiglio.

A quanto risulta dall'esame dei documenti, il Consultore interveniva, sin dall'inizio, alle riunioni del Sacro Regio Consiglio, di cui più

---

[1] Cfr. fra l'altro: MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, p. 212; CANDINI, *op. cit.*, vol. II, p. 232; GENUARDI L., *Parlamento*, cit., p. CCIX; EMANUELE DI VILLABIANCA V., *Sicilia nobile*, Palermo, 1754, p. 89; GIARDINA, *op. cit.*, p. 272; LA MANTIA, *op. cit.*, vol. II, pp. 9 ss. L'immediato precedente del S.R.C. sembra esser costituito dal Consiglio che re Martino affiancò alla regina Bianca, da lui lasciata Vicaria nel Regno (cfr. *Capitula* cit., vol. I, pp. 184 ss.). L'istituto, poi, divenne ordinario sin dagli inizi dell'epoca viceregia, subito dopo il 1412.

tardi venne a far parte di diritto: egli e il Conservatore del R. Patrimonio erano, anzi, i soli elementi non regnicoli di cui fosse consentita l'ammissione in seno al collegio, oltre, naturalmente, al Vicerè. [1]

12. – Non sono molte le testimonianze dirette dell'attività svolta dal Consultore, specie nei primi tempi dopo la sua introduzione nel Regno. È da ritenere, però, che oggetto del suo particolare interesse siano state soprattutto le questioni connesse con le materie di giustizia.

Questa che, per la mancanza di fonti sull'argomento, non può che essere una mera ipotesi, viene in certo senso confermata sia dalla costante ripetizione, nel documento istitutivo, del concetto che uno dei motivi che avevano determinato la creazione del nuovo istituto era stata la necessità di rimediare agli inconvenienti esistenti nella amministrazione della giustizia: sia, *a posteriori*, dalle norme che più tardi saranno emanate per la regolamentazione dell'ufficio stesso, nonchè dalla successiva scomparsa del titolo di Protettore del Real Patrimonio, che già nel sec. XVII, veniva usato solo raramente.

Del resto vedremo che, mentre la tutela del Real Patrimonio era già da oltre un secolo affidata alle cure di un altro funzionario, anche esso forestiero, il Conservatore, le funzioni del Consultore, nella qualità di protettore del Patrimonio, venivano svolte in parte in sede consultiva, ma soprattutto in sede di trattazione di cause patrimoniali e, quindi, in sede giurisdizionale.

La grave lacuna documentaria lamentata è soprattutto dovuta al fatto che non solo non sono pervenute fino a noi le scritture dell'ufficio di Consultore anteriori alla metà del sec. XVIII, ma che anche i documenti relativi all'attività del Sacro Regio Consiglio sono andati in massima parte dispersi o distrutti; rimangono solo infatti pochissime scritture in alcuni registri del Protonotaro del Regno. È stato necessario, quindi, procedere nella ricerca per via indiretta e le notizie raccolte non sono molto numerose, ma se ne ricavano indizi sufficienti per ricostruire, sia pure approssimativamente, la natura e il carattere delle funzioni svolte dal Consultore. Infatti la sua presenza nelle riunioni del supremo organo consultivo risulta con certezza dalle firme apposte in calce a molti documenti viceregi di varia natura e specialmente a quelli contenenti disposizioni legislative e provvedimenti di speciale importanza, di norma controfirmati dai consiglieri.

Da una *Memoria* contenente argomenti da riferire al sovrano preparata dal Vicerè Gonzaga per il Conte d'Aytona che si recava alla Corte di Spagna, [1] si evince che la promessa formulata da Carlo V nel Parlamento del 1535 non era stata vana: infatti l'elaborazione di una riforma dell'organizzazione giudiziaria doveva essere stata iniziata subito dopo il ritorno in sede del re, se già prima del novembre 1537 (data del citato documento) un progetto in merito era stato sottoposto al parere del Vicerè di Sicilia da parte della Corte spagnola. Il progetto prevedeva, sembra, l'istituzione di due *Rote di Officiali perpetui* (5 dottori e un presidente per Rota), in sostituzione dei Tribunali esistenti. Il Vicerè, però, esprimeva parere sfavorevole, non concordando sulla utilità di un tale provvedimento per un doppio ordine di motivi: in primo luogo perchè l'aggravio conseguente sarebbe stato eccessivo per il bilancio dello Stato, e poi perchè la perpetuità dei giudici avrebbe impedito l'esercizio del sindacato ordinario, il che pareva inammissibile soprattutto per i giudici che si occupassero di materia penale; [2] sarebbe stato quindi necessario mantenere la Regia Gran Corte con la sua attuale composizione, sia pure con competenza soltanto criminale. Formulava invece un diverso progetto secondo il quale si sarebbe dovuto istituire un consiglio di tre Reggenti, « due esteri e uno naturale del Regno, i quali avessero di assistere presso il Vicerè et consigliare in tutte le cose che toccano al servicio di sua Maestà tanto di Stato quanto di iustitia et patrimonio et fossero giudici ordinarii dell'appellationi in loco de' giudici della santa conscientia ».

I Tribunali esistenti e cioè la Regia Gran Corte e la Corte dei Maestri Razionali, avrebbero dovuto rimanere « in loro grado ».

Codesti Reggenti avrebbero dovuto pure decretare memoriali di *mera iustitia*, rivedere e firmare *tutte quelle provisioni* (sempre in materia di giustizia) *li quali firma il Vicerè* che, così, avrebbe potuto *discansar*

[1] Cfr. A. BAVIERA, *op. cit.*, pp. 228 ss. e p. 267. L'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio era stato istituito nel 1414, con funzioni as ai ampie in materia economico-finanziaria. Era uno dei pochissimi uffici per i quali fosse stata espressamente consentita la possibilità di titolare straniero. Era stato creato da Ferdinando I, all'inizio dell'epoca viceregia, con lo scopo preciso di sovrapporre, pur non innovando nulla nella compagine amministrativa preesistente, agli organi già consolidati dalla tradizione secolare, un nuovo istituto che avrebbe dovuto tutelare gli interessi del Real Patrimonio, assicurando al re lontano una *longa manus* per la suprema regolamentazione della vita economico-finanziaria del paese e per la salvaguardia degli interessi della corona. Può avanzarsi con una certa sicurezza l'ipotesi che l'istituzione del Consultore abbia avuto uno scopo, in certo senso, parallelo, nel campo dell'amministrazione giudiziaria.

[1] A. S. PARMA, *fondo Gonzaga*, b. 42/2, *Governo di Sicilia*, c. 128 ss.; c. 136 ss., CAPASSO, G., *Il Governo di Don Ferrante Gonzaga in Sicilia*, in *A.S.S.*, N. S., XXX, XXXI, 1905, vol. XXXI, p. 15 ss.

[2] « Ad causa che saria impossibile accertarse in questo Regno tante persone di qualità et integrità per mano delle quali la giustitia criminale si executasse rettamente como conveneria» (A. S. PARMA, *doc. cit.*).

con essi delle cose minime et de mera iustitia, mentre questo controllo sugli atti dei giudici avrebbe imposto a costoro di non emettere, al solo scopo di percepire il tarì del *vidit*, provvedimenti inutili e di danneggiare in tal modo *li poveri litiganti*.

Aggiungeva poi, ispirandosi a quanto era in vigore a Napoli, che i reggenti medesimi insieme con tre o quattro altre persone avrebbero potuto costituire un ristretto consiglio segreto *a latere* del Vicerè, per trattare le cose di Stato e di guerra, eliminando gli inconvenienti che la qualità stessa (ufficiali che duravano in carica un tempo limitato, come i giudici della Gran Corte e che finita la carica non si sentivano più legati al segreto di ufficio) e l'eccessivo numero dei componenti del Sacro Regio Consiglio importavano. [1]

Tale progetto è probabilmente da attribuire al Consultore Arduino: infatti gli apprezzamenti che vi si contengono contro i Siciliani escludono che sia stato compilato da organi locali come ad esempio il Sacro Regio Consiglio, che annoverava tra i suoi membri i tanto criticati giudici della Gran Corte; mentre d'altra parte non può certo essere stato elaborato dal Gonzaga il quale poteva essere sì « eccellente politico e prode capitano », ma certo non aveva una specifica competenza tecnica in materia giuridico-amministrativa.

Inoltre un'altra considerazione induce ad ammettere questa ipotesi: proprio alla fine della lunga esposizione del piano sopra accennato, il Gonzaga esprimeva un giudizio assai lusinghiero sul Consultore, che riteneva meritevole in *specie che sia fatta mentione di lui per essere quello ..... che passi infiniti travagli nel cargo dell'ufficio suo e che molto direttamente mira al servitio di sua Maestà senza passione e della cui opera mi vaglio in tutte le occurentie di qua .....*

Ed è presumibile che l'accostamento non sia stato solo casuale, ma che abbia avuto, invece, un certo valore indicativo anche nelle intenzioni dell'estensore della « Memoria ». [2]

[1] Come chiaramente si vede e come del resto dichiarava lo stesso Gonzaga, tale progetto è ispirato al Consiglio Collaterale, istituito a Napoli nel 1506. Tale organo era composto dapprima da due (aumentati poi a tre e più tardi a quattro e più) reggenti e dal segretario « a libellis »; ed esercitò funzioni prevalentemente consultive in materia politica, amministrativa, finanziaria e giurisdizionale, nonchè funzioni sia pure limitate di amministrazione attiva e giudiziarie. Cfr. fra l'altro: Bianchini L., *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, Palermo, 1839, p. 240; Trinchera F., *Degli Archivi Napolitani*, Napoli, 1872, p. 285 ss., p. 496; Capasso B., *Napoli descritta nei principi del sec. XVII*, in *A. S. Prov. Nap.*, 1882, p. 785; Coniglio G., *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V*, Napoli, 1951, p. 4 ss.; Schipa N., *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, in *A. S. Prov. Nap.*, 1902, p. 295 e p. 301.

[2] Di tale opinione, pur senza esporne i motivi, è anche il Capasso, nel lavoro cit. in *A. S. Sic.*, XXXI, p. 17.

Altre notizie interessanti sull'attività svolta dal Consultore si ritrovano nella già ricordata relazione del Vicerè Juan de La Cerda, Duca di Medinaceli: il Consultore « ambiciosissimo assi en las cosas del patrimonio como en las de la iusticia » interveniva, nella sua qualità, nelle *conferende* delle cause fiscali; era obbligato ad esprimere il proprio voto, in seno al Sacro Regio Consiglio solo nelle questioni per le quali il suo parere era richiesto dal Vicerè, previo esame del provvedimento e giudizio sui riflessi che esso avrebbe avuto sul *servicio de su magestad*. Inoltre sembra, sebbene la lettera della relazione non sia molto chiara, che avesse il potere di far *soltar y prender y dissimular o perdonar o castigar en las cosas de la iusticia criminal y civil* e, quindi, una vera facoltà autonoma di amministrare giustizia, probabilmente in quei casi per i quali era competente il Vicerè. Si rileva anche, sempre dallo stesso documento, che pur non essendo obbligato a farlo, controfirmava talvolta le *provisioni* di varia natura emanate dal Vicerè probabilmente nel seno del Sacro Regio Consiglio. In certi casi, invece, si opponeva all'attuazione di alcuni provvedimenti sui quali non aveva preventivamente apposto il visto o espresso il proprio parere. Dalle osservazioni del Medinaceli sembra che avesse il potere, in tali casi, di opporre un veto decisivo rendendo inoperanti i provvedimenti medesimi, anche se discussi e decisi molto tempo prima; cosa questa che rendeva *los officiales descontentos y temerosos y al Virrey inquieto hasta que se acuerda o halla la causa de tal determinacion*.

Si deve al proposito osservare che alcune espressioni di questo documento manifestano una aperta diffidenza nei confronti dell'Arduino: il Medinaceli, infatti, invitava il suo successore a guardarsi dalle relazioni del Consultore e a non provvedere in base ad esse *sin informarse primero del Fisco en las cosas de iusticia*, precisando che *su intento es hacer amigos que se le encomiendan* e che se il Vicerè non gli avesse concesso la sua fiducia e non lo avesse seguito, il servizio sarebbe stato *tardio y floxo y de ningun provecho si no en las cosas que evidentemente le pueden cargar y todo será contradiccion .....* [1]

Questo giudizio sfavorevole sul Vicerè uscente è la conseguenza di un'altra delle attività svolte dal Consultore, intorno alla quale altre fonti ci illuminano; una attività di natura squisitamente politica e cioè quella di controllare da vicino tutta l'opera di governo dei vicerè e di riferire in merito al Sovrano provocando in alcuni casi provvedimenti e sanzioni anche gravi.

[1] Cfr. *Relazione, cit.*, p. 67 ss., p. 73 ss.

Contro questa azione, che poteva essere assai pericolosa per i Vicerè, anche Scipione de Castro metteva in guardia Marco Antonio Colonna nelle sue Avvertenze, elencando numerosi esempi, fra i quali anche un caso occorso proprio al Medinaceli, che avendo *pochissima intelligenza delle cose politiche*, si circondava, esautorandosi, di ministri onnipotenti le cui manovre diedero occasione al Consultore Arduino di provocare ben due *visite*, i cui risultati ultimi furono e la condanna dei Consiglieri più cari al Vicerè e la revoca a quest'ultimo dell'incarico prima dello scadere del triennio.

Anche contro Giovanni de Vega l'Arduino aveva provocato la visita di un sindacatore e procurato che fosse avocata in Spagna la trattazione di una causa feudale di particolare rilievo, sottraendola alla competenza vicaregia; così come più tardi si era messo in urto col Marchese di Pescara avverso il quale aveva inviato al soyrano delle note negative assai gravi. [1]

Come si evince da queste notizie purtroppo frammentarie ed incomplete, il Consultore svolgeva una attività molteplice in concorrenza o in contrasto con i vari Vicerè e a poco a poco era andato acquistando una sempre crescente autorità, sì da essere temuto dagli stessi rappresentanti del potere sovrano nell'isola che ne paventavano la vigile opera di controllo e i rapporti diretti con la Corte che spesso si risolvevano a loro danno.

13. – Non si è, allo stato degli atti, in grado di escludere o di affermare una partecipazione diretta del Consultore alla elaborazione di quelle norme, note come *Pragmatica de Reformatione Tribunalium*, che vennero emanate nel 1569. Certo è però che la presenza del Consultore nel Sacro Regio Consiglio, dal quale le norme stesse vennero presumibilmente elaborate, è sufficientemente provata e, d'altra parte, sono fuori discussione la sua competenza tecnica e la sua autorità in materia.

È da rilevare che alla riforma ricordata (per altro, come si vedrà, più formale che sostanziale), si era arrivati gradatamente attraverso una serie di trasformazioni deliberate dal Parlamento ed approvate dal re.

Fra tali innovazioni le più notevoli furono: l'aumento a sei dei giudici della Regia Gran Corte e la divisione della medesima in due sezioni, una civile ed una penale; nonchè l'istituzione di un'altro avvocato fiscale particolarmente addetto alla curia dei Maestri Razionali. [2]

[1] Cfr. *Avvertimenti*, cit., f., 674 v., f. 720.

[2] Cfr. *Capitula R. S.*, cit., vol. II, cap. 231 e 232 (Carlo V), pp. 195, 196. Il Regno aveva anni proposte che il numero dei giudici venisse portato ad otto (anno 1548).

Dopo l'attuazione di tali modifiche, venivano emanate, nel 1554, delle norme prammaticali che regolavano dettagliatamente i doveri dei singoli componenti del massimo Tribunale, e cioè del Luogotenente del Maestro giustiziere, dei giudici penali, di quelli civili, dell'avvocato, dei procuratori e del sollecitatore fiscale, nonchè degli altri ufficiali dipendenti. [1]

Poco di poi veniva finalmente accolta la proposta del Parlamento di istituire, eliminando l'uso della nomina dei giudici delegati, un Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza e delle cause delegate, con giudici biennali, sottoposti a sindacato, come unico organo ordinario di appello, di revisione e di nullità avverso le sentenze emanate dalla Regia Gran Corte in materia civile e dalla Corte dei Maestri Razionali. [2] Ma ancora molti problemi restavano insoluti: ne fanno fede le reiterate proposte del Parlamento relative alla limitazione dell'uso della procedura *ex abrupto*: al sindacato dei giudici della R. G. Corte; alle funzioni del Maestro Giustiziere; alla abbreviazione dei termini per i ricorsi e per la decisione delle cause palatine e ad altre questioni di minore rilievo. [3]

E costituisce prova di ciò, fra l'altro, anche la lettera dell'incarico commesso da Filippo II al Visitatore Marcello Pignone Marchese di Oriolo, inviato nel Regno, pare su richiesta del Consultore Arduino e in funzione soprattutto di controllo dell'operato del Vicerè Medinaceli: fra gli altri motivi che avrebbero determinato tale incarico infatti viene espressamente ricordato quello di *dar ordine y rediezo en la vnstitution dellos Tribunales que en el dicho reyno se han de riformar*: per il che, se si fosse appalesato necessario, il Visitatore avrebbe potuto *con la autoridad del dicho nostro Visorey* far sì *que se conroque al Parlamento general* ..... [4]

[1] *Pragmaticae Sanctiones*, a cura di Di Blasi, Palermo 1791-93, vol. II, p. 119 ss.

[2] *Capitula*, vol. II, cap. 2 (Filippo II), p. 233. GREGORIO, *op. cit.*, p. 540; TESTA, *Capitula*, *cit.*, vol. I, pp. XXIV, XXV.

[3] Per la procedura *ex abrupto* vedi specialmente: *Capitula*, vol. II, cap. 193, 207, 248 (Carlo V). Sul sindacato: *ivi*, cap. 209 (Carlo V): il Regno richiedeva un sindicatore che venisse dal di fuori e fosse forestiero, una non di Calabria: forse lo Arduino era stato delegato qualche volta per tale sindacato poichè la richiesta sembra proprio volere escludere lui, che era di Cosenza e risiedeva nel regno.

Vedasi pure, per il Maestro Giustiziere, il cap. 230 (Carlo V) e per il resto i cap. 198 e 215 (id.).

[4] Cfr. A. S. P., *Tribunale del Concistoro*, n. 245; una serie di buste tutte segnate col numero 245 contengono documenti attinenti alla visita del Marchese di Oriolo: processi, difese, ricorsi, tutti di particolare importanza. Si noti che i ricorsi contro gli aggravi elevati dal Visitatore furono in quell'occasione esaminati dagli Inquisitori, come giudici delegati.

Ed in questo Parlamento, che in realtà venne convocato nel dicembre 1562, venne riconfermata la necessità di attuare una più completa riforma dei tribunali e le venne data delega ai poteri governativi con la seguente clausola: cum hac tamen potestate lege conditione et pacto et non aliter nec alio modo quod officiales ..... semper et quandocumque sint regnicoli.

Nel 1569 veniva finalmente emanata la già ricordata prammatica in quale provvedeva in primo luogo che l'ufficio di Maestro giustiziere fino ad allora, almeno di nome, capo della Magna Regia Curia, dovesse rimanere con una dignità e precedenza in quel tribunale non amministrativa ..... puramente nominale. La direzione formale e quella effettiva della Magna Regia Curia, mentalità questa ultima fino ad allora da Luogotenente di Maestro Consultore, avvocato non essere affidata invece ad un Presidente giureconsulto, il quale doveva rimanere in carica a tempo indeterminato ed i giudici avrebbero dovuto essere sempre regnicoli, destinati in dalla nomina e per tutta la durata in carica, in alla azione civile e in alla penale, salvo nomine a reggenze civili non oltre un periodo di vacanza. L'avvocato del fisco destinato alla Gran Corte per le cause di giustizia doveva essere distinto da quello assegnato al Patrimonio. Veniva mantenuto l'ufficio dei due procuratori e del subavvocato fiscale, mentre venivano istituiti un avvocato ed un procuratore dei poveri.

La Magna Curia dei Maestri Razionali avrebbe dovuto continuare ad essere composta da quattro Maestri Razionali, con la funzione di verificare e di ispezionare i conti ai cui posti venivano aggiunti due giureconsulti, per meglio assistere magistralmente i quali venivano in sostanza a sostituire l'antico giudice. Tali ufficiali avrebbero dovuto essere perpetui.

La Corte che veniva allora ad allora assunto il nome di Tribunale del Real Patrimonio, doveva essere presieduta da un Presidente giureconsulto, perpetuo, con voto, anche presso questo Tribunale dovevano essere destinati un fisco patrimoniale ed un procuratore fiscale.

Veniva infine ripristinato anche il Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza e delle cause delegate, composto di tre giudici laicali e di un presidente che doveva in carica a tempo indeterminato del re.

Come si vede, le norme del 1569 non apportavano delle modifiche sostanziali, poiché si limitavano a confermare, in linea di massima, delle disposizioni che erano già state attuate in precedenza.

---

[1] Cfr. *Manoscritti, Parlamenti*, cit., vol. I, pp. 320, 322 e pp. 330, 336; Cardinali, *Parlamenti*, cit., p. 1001.

L'unica riforma sostanziale è forse quella della istituzione dei Presidenti, i quali almeno per la Curia dei Maestri Razionali e per la Sacra Regia Coscienza, costituivano un istituto del tutto nuovo: la funzione dei Presidenti avrebbe dovuto essere evidentemente in primo luogo quella di coordinare e di dirigere l'attività dei rispettivi collegi formando e mantenendo quella unità di indirizzo la cui mancanza era stata tante volte lamentata. [2]

14. – Inoltre i tre presidenti ebbero sin dalle origini una funzione preminente nel Sacro Regio Consiglio, in seno al quale ben presto costituirono quasi una vera e propria sezione cui venivano deferiti l'esame e la trattazione delle questioni più gravi specie di natura giuridica. Sembra anzi che essi venissero considerati i consiglieri naturali del Vicerè nell'esplicazione della sua attività giurisdizionale.

Ed è interessante notare come sin dal 1571 vi sia un documento attestante la pretesa [3] (che, per quanto si è finora detto sul carattere del suo ufficio, appare fondata e naturale), manifestata dal Consultore, di essere considerato quasi un quarto elemento di tale ristretto consiglio insieme ai tre presidenti.

Questa richiesta, basata su espresse disposizioni del re, [4] venne avanzata in occasione delle cerimonie pubbliche per le esequie del Vicerè

---

[2] *Pragmaticorum*, cit., vol. II, p. 1 ss. Cfr. pure Actus Tribunalium, in A. S. P., *Protonotaro del Regno*, reg. 340, c. 91 ...; Gregorio, op. cit., p. 342 ss., in particolare per il funzionamento del Tribunale del Patrimonio e vedi A. S. P., *Protonotaro del Regno*, reg. 340, c. 136 ss. e Ordini che s'hanno a servare nel Tribunale della Gran Corte del Patrimonio Regie di questo Regno, dove sono dettate norme particolareggiate circa il luogo e la modalità delle riunioni, lo svolgimento delle singole attività, le funzioni del Presidente (ordini dei giorni, direzione delle discussioni, assegnazione degli incarichi ecc.) circa il consiglio delle cause patrimoniali dinanzi al Vicerè circa i filtri da tenere gli uditori, le sottoscrizioni delle provvisioni e delle decisioni, la segretezza delle riunioni e sedute dei maestri razionali e dei presidenti (che doveva essere assicurata dai maestri razionali ecclesiastici), ecc., ecc.). Il documento è del 27 novembre 1569. Notizie interessanti sul funzionamento del Tribunale della Gran Corte (sedi penale e sede civile) e di Tribunale del Cancelliere possono desumersi da alcune disposizioni date a due organi che contrattualmente all'uso, rimanevano in Palermo dal Vicerè che si spostava a Messina (27 novembre 1569) in Prot. reg. 339, c. 5A ss.

[3] In conseguenza della riforma dei tribunali l'ordinanza, che fino ad allora aveva occupato (dal 1536) l'ufficio di Consultore, era stata nominata il 22 settembre 1570 Presidente della Curia del R. Patrimonio. In pari data era stato nominato nel precedente incarico dallo spagnuolo dott. Pietro de Leon (A. S. P., R. Cancelleria, reg. 625, c. 276 r. e reg. 625, c. 606 ss.).

[4] A. S. P., Protonotaro del Regno, reg. 343, c. 665. Pietro de Leon, consultore richiedeva che gli fosse assegnato, nelle pubbliche riunioni, in quindo si ordenado, locum immediate apud Illustres Presidentes Tribunalium, prima del Cancelliere. Fondava la sua pretesa, oltre una lettera del re, in data 23 settembre 1570, che, per altro

Pescara, ed è indubbiamente una delle tanto frequenti questioni di precedenza e di prestigio, così care ai funzionari spagnuoli o spagnuoleggianti dell'epoca: ma in certo senso essa rappresenta anche una prima indiretta prova della esistenza di un nuovo istituto che sarà destinato ad avere a lungo una notevole importanza nella organizzazione costituzionale del Regno: la Giunta dei Presidenti e Consultore, la quale dovette cominciare a costituirsi proprio in tale periodo.

Ben presto infatti si trova nei documenti ed in alcune disposizioni legislative la menzione di tale organo collegiale (composto esclusivamente dai tre presidenti della Gran Corte, del Patrimonio e del Concistoro e dal *regio siculi regiminis consultore*), che rappresenta una vera e propria *giunta* del Sacro Regio Consiglio, istituita *ad coercendos abusus sive excessus magistratuum et praelatorum; ad dirimendas quaestiones iurisdictionales et ad alias provisiones de potestate oeconomica expediendas ..... loco Sacri Consilii, ad incommoda declinanda cogendi Sacrum Consilium ad ea referenda negotia.* [1]

Sebbene dalle testè riportate parole del Candini (che scriveva al principio del sec. XIX), si possa evincere che le funzioni del *Consessus Praesidum et Consultoris* siano state assai ampie e complesse, poichè tale ristretto collegio a poco a poco era giunto a sostituire quasi del tutto il Sacro Regio Consiglio, pure non si può fare a meno di osservare come i compiti attribuitigli furono, soprattutto nel periodo che ci interessa, di carattere prevalentemente giurisdizionale.

La Giunta era infatti fra l'altro competente nelle cause di ricusazione dell'avvocato e dei procuratori fiscali; in quelle di ricusazione dei giudici per motivi infamanti; era giudice di appello avverso le sentenze del Tribunale del Patrimonio, appellate dalle parti private, in quei giudizi nei quali era interessato direttamente il Fisco; decideva della possibilità o meno di concessione della revisione delle cause penali capitali e giudicava nel merito dette revisioni (in tale ultima funzione veniva però integrata dai Maestri Razionali).

In un certo senso tale organo può, limitatamente ad alcune funzioni consultive e giurisdizionali, paragonarsi al Consiglio Collaterale esistente a Napoli: non sappiamo se alla sua formazione in Sicilia abbia contribuito o meno il ricordato progetto proposto dal vicerè Gonzaga

probabilmente per i reclami del Cancelliere Ottavio del Bosco, non era stata ancora esecutoriata e lo fu solo il 18 gennaio 1572, nella quale era detto: *en lo que toca al su assiento se le de el primero despues de los presidentes de los Tribunales.* (A. S. P., *Protonotaro del Regno*, reg. 346, *c.* 425[v]).

[1] Cfr. CANDINI, *op. cit.*, vol. II, p. II, p. 223 ss.; MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, p. 212 ss.; *Siculae sanctiones*, cit., vol. I, p. 259 ss.

nel 1537: ciò potrebbe essere ritenuto probabile se a formularlo era stato allora, come si è ipotizzato a suo tempo, l'Arduino, il quale all'epoca della riforma era, come è noto, ancora in servizio e potrebbe aver perseguito la sua primitiva idea fino ad ottenerne una sia pur parziale attuazione.

Certo è che si può, con una relativa sicurezza, affermare che anche il costituirsi della Giunta dei Presidenti e Consultore, come organo dotato di una fisionomia ben definita e di propria competenza, anche se non istituito in base ad espresse disposizioni legislative ma evolutosi quasi spontaneamente e poi via via regolato successivamente con norme e rescritti (i quali forse si limitavano a sanzionare usi già consolidati), debba considerarsi come un altro dei fenomeni conseguenti alla riforma dell'ordine giudiziario maturatasi ed attuatasi nel sec. XVI. Tale questione però, merita di essere approfondita ulteriormente, cosa che ci proponiamo di fare in altra sede.

15. – Dopo aver accennato brevemente alle funzioni attribuite al Consultore (congiuntamente ai tre Presidenti dei massimi Tribunali) nella sua qualità di componente della Giunta, si deve ora osservare che pure nel periodo immediatamente successivo alle norme del 1569, la fisionomia dell'istituto di Consultore (come organo singolo ed autonomo), cominciò a delinearsi con maggiore chiarezza attraverso una serie di disposizioni frammentarie, che verranno poi rifuse, ampliate ed organicamente sistemate solo nel 1584.

Già il fatto che nel 1570, in occasione della nomina di Pietro de Léon, il re abbia in certo modo affiancato il nuovo Consultore ai tre Presidenti dimostra che l'ufficio aveva mantenuto la sua originaria preminenza ed insieme che il suo carattere di organo consultivo in materia giuridica si era andato sempre meglio affermando.

Sembra che il Consultore in definitiva sia venuto a colmare quella lacuna tante volte lamentata, in certo senso inserendosi in seno ai Consigli giudiziari, composti esclusivamente da regnicoli, come elemento competente in materia di diritto ed estraneo all'ambiente locale e quindi esente da ogni sospetto di parzialità, che potesse consigliare il Vicerè negli affari più gravi dell'amministrazione della giustizia. [1]

[1] Cfr. fra l'altro MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, p. 177 ss.; CANDINI, *op. cit.*, vol. II, p. I, p. 176 s.; MASBEL, *op. cit.*, p. 48; ROCCHETTI, *op. cit.*, vol. I, p. I, p. 227 ss.; LA MANTIA, *op. cit.*, vol. II, p. 9 ss.; GIARDINA, *op. cit.*, p. 270 ss.; *Pragmaticarum cit.*, vol. III, p. 31 ss.; *Siculae Sanct.*, cit., vol. II, p. 71 ss.

In tale qualità egli, come del resto si è già potuto rilevare dalla relazione del Medinaceli, aveva avuto sin dalla sua istituzione ingresso in tutti i consigli e i tribunali, al pari del Vicerè; aveva altresì la facoltà di sottoscrivere le *provisioni* viceregie di maggiore importanza: sottoscrizione, poi, obbligatoriamente imposta, almeno per quelle che erano spedite *in vim pragmaticae*, per le quali sembra che la controsegnatura del Consultore, al pari di quella dei membri del Sacro Regio Consiglio, fosse richiesta a pena di nullità. [1]

Il periodo di maggiore sviluppo dell'istituto si ebbe durante la permanenza in carica del *licentiado* Alonso Taboada Pardo, che era stato eletto con atto del 30 luglio 1578, esecutoriato nel regno il 12 luglio 1579. [2]

A proposito della nomina del Taboada si deve osservare che, contrariamente a quanto di norma avveniva per la massima parte degli alti funzionari siciliani, il re, pur avendo avuto il parere del Vicerè su alcuni nominativi di candidati eleggibili al posto lasciato libero dal Consultore Léon, decise di affidare l'alto incarico ad un elemento diverso da quelli a cui favore il Vicerè si era pronunziato. [3] Ciò si spiega agevolmente con le considerazioni sopra esposte sulla funzione di controllo politico che il Consultore assolveva nei confronti del Vicerè; è assai significativo al proposito ciò che il Mastrilli scriveva sui rapporti tra questi due organi che avrebbero dovuto essere complementari l'uno dell'altro, ma che invece erano in una quasi costante posizione di reciproco potenziale contrasto che spesso diveniva attuale: *aliquibus excellentissimis Proregibus dedecus visum fuerit quasi pueris seu tyronibus aut discipulis, pedagogi, veterani seu magistri loco sibi praeponere Consultorem ac proinde multum authoritatis et potentiae Proregibus detrahere: ideoque eodem tamquam magistratu sibi infesto saepe saepius uti*; mentre d'altra parte i Consultori avevano motivo di lamentare che i Vicerè assai sovente li ignoravano e non richiedevano loro, come avrebbero dovuto, *consilium in rebus ad bonam iustitiae administrationem spectantibus*. [4]

Poichè fino alla nomina del Taboada l'ufficio non aveva avuto ancora una regolamentazione legislativa, ma i suoi compiti generica-

[1] Ciò si ricava fra l'altro da una espressa sanatoria viceregia di alcune di tali *provisiones* che mancavano della firma del Consultore assente (cfr. A. S. P., *Protonotaro del Regno*, reg. 390, c. 210to (a. 1586).

[2] Cfr. A. S. P., *R. Cancelleria*, reg. 460, c. 288^{o} ss.

[3] Cfr. *Archivio di Simancas*, legajo 1148, *Secretaria de Estado*, c. 2, doc. 21 giugno 1577.

[4] Cfr. MASTRILLI, *op. cit.*, vol. II, p. 179.

mente indicati negli atti di nomina e ancora assai indeterminati, sembra fossero basati soltanto sull'uso costante, quel funzionario, non appena immesso in carica, inviò al re, una *memoria de las pretenciones cerca las preheminencias de su officio*. Tali richieste riguardavano principalmente questioni di carattere formale o per così dire di protocollo, ma è assai significativo notare che anche in tale occasione le pretese avanzate miravano soprattutto a far sì che l'ufficio di Consultore fosse posto sullo stesso piano di quello dei massimi esponenti dell'ordine giudiziario.

Richiedeva infatti il Taboada che gli venisse concesso di sedere nei Tribunali, anzichè *in communi scanno*, in uno speciale tronetto analogo a quello di cui usufruivano i Presidenti, poichè sedere in *sella coram prorege maximae est dignitatis*; domandava di essere insignito del titolo di *illustre*, sempre al pari dei Presidenti, invece che di quello di spettabile di cui fino allora aveva goduto; esprimeva altresì il desiderio di essere ammesso *a sentarse*, nel consiglio, *junto a los presidentes y no en la ylera de los consejeros*. Più importante era, poi, la richiesta diretta ad ottenere che al suo ufficio fossero permanentemente addetti un cancelliere, un coadiutore, un portero ed un alguazil, richiesta che sta a dimostrare l'aumento della sfera delle attività svolte normalmente dal Consultore. [1]

Da alcuni documenti di poco posteriori risulta che il Consultore veniva sovente nominato giudice delegato (sia dal Vicerè sia dallo stesso sovrano) in alcune cause di particolare delicatezza; in tale qualità infatti lo ritroviamo, insieme a due altri giureconsulti, in una questione di suspicione dei giudici del Concistoro, elevata in grado di appello dalla parte soccombente; e, insieme al Visitatore Generale, in altra causa per sospetti contro il Presidente dello stesso supremo tribunale. [2]

Finalmente, nel 1582, il Sovrano, evidentemente dietro sollecitazione del Taboada, emanava alcune interessanti norme relative specialmente all'attività giurisdizionale del Consultore, stabilendo che, in caso di assenza del Presidente, il Consultore stesso avrebbe dovuto presiedere il Tribunale del Patrimonio, invece del Maestro Razionale ebdomadario; che egli avrebbe dovuto intervenire e votare nelle cause concernenti il Patrimonio, che si trattavano nel Concistoro; ed infine che, in tutte le questioni giudiziarie in cui era interessato il fisco, il Consultore avrebbe dovuto partecipare in qualità di giudice e non solo come difensore dei diritti dello Stato. [3]

[1] Cfr. A. S. P., *Conservatoria del R. Patrimonio*, f. 199, c. 206.

[2] A. S. P., *Tribunale del Concistoro* reg. 7342, c. 64, 66, 253; e reg. 7338 c. 360 ss.

[3] A. S. P., *Conservatoria del R. Patrimonio*, f. 199, c. 205 t., f. 188, c. 182to; *Protonotaro*, reg. 380, c. 57to *R. Cancelleria*, reg. 479, c. 129; fr. pure *Pragmaticarum*, *cit.*, vol. III, loc. cit.

Inoltre venne nello stesso anno, veniva attribuito al Consultore il titolo di illustre, altra volta negatogli. [1]

Si è precedentemente ricordato che l'ampliamento della disposizione che riconosceva al Consultore l'autorità quasi presidenziale aveva incontrato ostacoli nel Regio, tanto che l'osservanza [2] venuta era stata rinviata per più di un anno; ma tardi, poi, e mentre tuttavia avanzate dal Tribunale perché venisse attribuita a suo ufficio una ordinata possibilità di provvedere, non erano state in un primo momento accolte dal re che a cui limitato i rescritti che la situazione avrebbe dovuto immediatamente far cessare era stata a tempo da un provvedimento [illegible] e Lecce: d'altra parte e come disposizione avversa del 1582, testo recentissimo, che confermava le prime norme particolarmente al Consultore, non ottenne a conferma vantaggi.

Tutto questo dimostra che nel regno si erano delle forti correnti avverse all'istituto, e su un atteggiamento era in contrasto non solo con la generica ostilità per ogni [illegible] mutamento, ma [illegible] dalla opposizione dei poteri e degli stessi locali, ma soprattutto, data la qualità principale di organo dell'amministrazione giurisdizionale che a volerlo attribuire al Consultore, con il privilegio peculiare per cui tutti i titolari di [illegible] giudiziarie [illegible] regnicoli. E ciò spiega perché per altri quarant'anni l'istituto, che pure continuò di fatto a esercitare e ad allargare il suo intervento la sfera delle proprie attribuzioni, non ne fosse regolata con espresse norme [illegible] regie e vicereali.

Aiuteranno [illegible] per suggerimento del Talamanca, il quale evidentemente, con la sua mentalità di uomo di legge e particolarmente esperto dell'importanza della sua funzione, [illegible] uscire da una situazione di [illegible] e di incertezza ed ottenere per la sua carica una [illegible] regolarità attraverso una ordinata e definitiva [illegible] Infatti, [illegible] ad altra [illegible], comunica e manifestava in modo [illegible]. Ecco, oltre che nel riportato ritratto delle esercitate relazioni e provvedimenti riguardanti il Consultore, e concreta anche in una [illegible] e chiarita proposta della Deputazione del Regno, l'organo il cui

[1] *Prammaticarum*, cit., vol. III, p. [illegible].

[2] Tutti provvedimenti avevano che [illegible] avere vigore nel regno non erano immediatamente produttivi di effetti giuridici, ma erano subordinati alla osservanza, che veniva concessa dal Primo Eletto presso del Sacro Regio Consiglio, senza la quale non potevano essere applicati. Talvolta a questa prima dell'osservanza era stata quella di stampa che i [illegible] avevano [illegible] di chiarire provvedimenti, presso degli ufficiali della Regia Corte, prima a [illegible] l'osservanza fino per essere considerata degli [illegible], avrebbe come effetto [illegible] avere alla [illegible] degli ufficiali del regno, anche a eventuale [illegible] con quelli regi. Cfr. Rovigliano, op. cit., p. [illegible] ss.

compito essenziale era quello di rappresentare, per delega del Parlamento, l'autorità del Re[illegible] di [illegible] i privilegi concessi nei capitoli.

Una delle più antiche e precise prove e capitoli che degli ufficiali [illegible] si [illegible] non [illegible] [illegible] e confermati al nostro [illegible] regia e questa che tutti gli ufficiali del suo regno siano regnicoli e che [illegible] [illegible] amministrativo giudiziale [illegible] [illegible] [illegible]

Ma nè il persistente rifiuto di concedere l'esecutoria (a cui è probabile non sia stato estraneo il Vicerè Colonna, il quale, fra l'altro, al tempo della sostituzione del Léon [1] aveva espresso al re l'opinione che il salario del Consultore avrebbe potuto essere risparmiato .....), nè questa levata di scudi della Deputazione sortirono effetto alcuno.

Infatti nel marzo 1584 veniva registrata negli atti del Protonotaro del Regno, una serie di norme che regolavano in modo organico l'ufficio di Consultore.

Tali disposizioni, che comprendevano in unico testo le norme precedenti insieme ad alcune altre nuove, sono articolate in vari paragrafi e danno un quadro completo delle attribuzioni dell'istituto.

In primo luogo, in virtù di esse era attribuita al Consultore una indeterminata generalissima facoltà di dare pareri al Vicerè en *Camera* e di *proponerle y accordarle quanto se le offresciere en servicio de su magestad por el buen governo del Reyno en las cosas de iustitia, de la hazienda y de la guerra.*

In esse si conferma, inoltre, che il Consultore aveva diritto di ingresso in tutti i consigli di giustizia e di Stato; che poteva partecipare alle sedute della Gran Corte nelle quali si trattavano cause palatine in presenza del Vicerè e cause penali; che aveva facoltà di esser presente ai consigli nei quali il Vicerè trattava con i componenti del Tribunale della Gran Corte questioni connesse con cause civili. Ancora si stabiliva che il Consultore poteva assistere ai tormenti inflitti ai carcerati per ordine della Gran Corte e partecipare sia alla visita generale delle carceri eseguita in presenza del Vicerè, sia a quelle quindicinali fatte invece dalla sola Gran Corte.

Il Consultore era altresì autorizzato ad intervenire a tutte le riunioni del Tribunale del Real Patrimonio, sia che si tenessero al Palazzo, presente il Vicerè, sia che invece avessero luogo nella sede del Tribunale stesso; poteva assistere anche alle udienze che il Vicerè concedeva ai Referendari del Regno nelle quali si trattavano normalmente argomenti di carattere politico; nonchè a quelle nelle quali gli *Oydores* delle genti di guerra riferivano al medesimo, nella sua qualità di Capitano Generale, intorno alle cause dei soldati di cui erano giudici di primo grado.

In tutti questi consigli, riunioni e sedute, il Consultore aveva facoltà di esprimere il proprio parere consultivo: aveva invece obbligo di dar voto decisivo nelle cause palatine, di cui era giudice il Vicerè, e nelle cause patrimoniali trattate nel Sacro Regio Consiglio; gli era

[1] Cfr. Archivo de Simancas, *leg. 1140*, cit., loc. cit.

espressamente proibito, però, di intervenire nelle cause *de partes* nelle quali *no tiene que pretender ni le toca*. Qualità di *giudice* era attribuita inoltre al Consultore nella revisione delle cause criminali, patrimoniali e di sindacato.

In relazione a tali poteri e funzioni attribuiti al Consultore, i maestri notari degli organi giudiziari avevano l'obbligo di rimettergli gli incartamenti dei processi nei quali egli poteva dare il voto decisivo; mentre i fascicoli delle questioni nelle quali aveva, invece, solo la possibilità di esprimere parere, gli potevano essere rimessi per ordine espresso del Vicerè.

Veniva poi confermata con le norme menzionate la disposizione per cui *da qui adelante no haya semaneros nel Patrimonio sino que faltando el Presidente tenga la campanilla y presida el Protector y Consultor*; ed era prescritto che le riunioni per le cause nelle quali il Consultore aveva diritto di intervenire, che non si tenessero nelle sedi abituali dei diversi tribunali ed ove non fossero presenti i rispettivi presidenti, si facessero nella casa del Consultore presso la quale gli altri giudici erano obbligati a recarsi.

Queste ultime disposizioni ponevano entrambe, evidentemente, il Consultore in una certa posizione di preminenza nei confronti dei magistrati dei vari collegi: preminenza che fu poi confermata successivamente e con la concessione del titolo di illustre, e con quella della famosa *silla*, che poco dopo furono finalmente approvate. [2]

Da numerosi documenti si rileva, però, che proprio su questo punto le opposizioni furono assai vivaci e durarono a lungo, anche se si concretarono soltanto in singole proteste presentate in occasione di casi particolari. [3]

Un altro elemento che può ritenersi prova della sopra accennata posizione di preminenza è costituito dalle disposizioni secondo cui i giudici della R. Gran Corte dovevano essere sindacati dal Consultore, dal Presidente e dai Giudici del Concistoro, i quali ultimi invece venivano sindacati dal Consultore, dal Presidente della Gran Corte e da quello del Patrimonio; [3] non risulta invece che il Consultore venisse sottoposto a sindacato allo scadere dell'incarico, la cui durata, del resto, non era stabilita da norme precise, ma dipendeva dal beneplacito del re.

[1] Cfr. Mastrilli, *op. cit.*, vol. II, p. 100; A. S. P., *Protonotaro del Regno*, reg. 401, c. 210[bis].
[2] Cfr. fra l'altro A. S. P., *Protonotaro del Regno*, reg. 434, c. 47[vo] (1595).
[3] Cfr. Siculae Sanctiones, vol. II, p. 4 ss.

Come si rileva agevolmente da quanto finora si è detto, tra la tesi che potremmo dire governativa, sostenuta dal Taboada e dalla Corte, e quella invece siciliana, di cui erano stati difensori il Sacro Regio Consiglio e sopratutto la Deputazione, la prima aveva in definitiva prevalso.

In proposito però è opportuno fare due considerazioni: una che riguarda l'aspetto formale delle norme regolatrici dell'istituto, la seconda, invece, relativa alla duplice formulazione delle norme stesse le quali, emanate una prima volta il 7 marzo, vennero abrogate e sostituite con altre lievemente modificate, il 20 dello stesso mese.

Sul primo punto è interessante osservare come queste disposizioni del 1584 non hanno la consueta forma delle prammatiche che in genere veniva data a tutti i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici; forma che presupponeva, come si è visto, l'approvazione del Sacro Regio Consiglio, della quale invece, nel caso presente, non si ha alcuna traccia: si tratta piuttosto di una riduzione *in scriptis* di alcuni ordini, fatta dal Protonotaro per mandato orale del Vicerè, con la espressa dichiarazione che *los dichos cabos se han establecidos algunos por orden particular de su magestad y otros por la de su excellentia y otros segun el solito y que de todos se han consultado con su magestad y los ha aprobado*.

Tale procedura, assolutamente inconsueta e, per quanto si conosce, senza precedenti, non trova fondamento in alcuna norma legislativa. Sembra sia stata probabilmente il risultato di un atto imperativo della autorità sovrana, diretto, in modo discutibile e non giuridico, a superare (più che aggirandoli addirittura ignorandoli) gli ostacoli frapposti dal Regno alla attuazione di un provvedimento che si riteneva necessario nell'interesse della corona.

L'altra considerazione riguarda invece il fatto che le norme redatte il 7 marzo vennero abrogate e sostituite, a distanza di pochi giorni, dal testo che abbiamo esposto; e ciò presumibilmente perchè la prima redazione aveva suscitato il malcontento tanto dell'elemento locale che dello stesso Consultore; le modifiche infatti (che per la verità sono di poco rilievo) sembrano ispirate al fine di tutelare sia gli interessi dell'una parte, sia quelli dell'altra. Mentre al cap. 10 della prima versione la competenza del Consultore come giudice era estesa anche alle cause palatine e patrimoniali che si trattavano nel Concistoro oltre che nel Sacro Regio Consiglio, nella seconda stesura la medesima competenza è limitata al solo Sacro Regio Consiglio; d'altra parte dalle norme registrate il 20 marzo fu eliminata una frase che indubbiamente era destinata a troncare in modo definitivo la nota pretesa del Taboada,

cioè la seguente: *el titulo sea de spectable y no se le de silla*, lasciando così impregiudicata la questione, la quale, come si è visto, doveva poi essere risolta in senso favorevole; inoltre venne aggiunta alla fine una clausola riservativa riguardante il godimento di altre preminenze che, pur non essendo elencate nell'atto, fossero state eventualmente godute dai Consultori precedenti. [1]

Ciò malgrado, però, le norme del 1584, qualunque fosse la loro discutibile natura giuridica, definirono in modo permanente l'ufficio di Consultore e costituirono la base di ogni regolamentazione posteriore dell'istituto, le cui linee essenziali non furono più mutate fino all'inizio del sec. XIX. [2]

La qualità di organo dell'amministrazione giudiziaria ne risultò incontrovertibilmente affermata, anche se nella coscienza comune continuò a sussistere la convinzione che il fatto che il Consultore fosse forestiero costituiva una violazione di un preciso diritto del paese; nè, sebbene alcuni scrittori di diritto pubblico [3] cercassero di superare l'ostacolo asserendo che le funzioni giudiziarie del Consultore erano esercitate *Regna tamen adsentiente*, per la verità traccia alcuna di tale presunto assenso è dato ritrovare nei documenti, chè, anzi, come si è già detto, l'istituto, che pur ebbe una così lunga vita, è assolutamente ignorato dai capitoli del Regno.

Adelaide Baviera Albanese

---

[1] Cfr. per i due testi: A. S. P., *Protonotaro del Regno*, reg. 180, c. 53, ss. e c. 68 ss. Si noti che il documento venne riportato per la prima volta nella edizione delle prammatiche del 1700, con alcune arbitrarie modifiche (*Pragmaticarum*, cit., vol. III, p. 32 ss.).

[2] Successivamente la sfera di competenza del Consultore venne ampliata, mediante l'attribuzione di nuove funzioni fra le quali importantissima quella di essere giudice di competenza (fra i vari tribunali, gli veniva pure attribuita competenza nella revisione delle sentenze degli Udienzieri della quale fu gravata la prebità di Protettore della Università degli Studi). Durante il periodo napoleonico [illegible] competenza nelle questioni relative alla soppressione feudale [illegible] Sanzione cit., vol. II, p. CCC, Sentenza n. 8). Dopo il Ritorno [illegible] di Sicilia. Decreto 1816 ss. vol. I, p. CV, vol. I, Appendice III, Istituto e provvedimenti anche dalla seguente considerazione di natura [illegible] alla fine [illegible] alto funzionario, da avviare [illegible] Napoli [illegible] Ritorno, dopo la fine del loro [illegible] Regno, [illegible] delle [illegible] Reggenza; ufficio del Segretario [illegible] di Stato, nel quale apparivano la [illegible] Così che si può dire che la [illegible] un vero e proprio [illegible] sollievo della Giunta Speciale [illegible] Sua della R. Eccellenza il [illegible] Sicilia, [illegible] XIX, [illegible]

[3] Per i quali di Blasi, [illegible]

APPENDICE

Documento n. 1.

Castelnuovo di Napoli, 1536, marzo, 22, ind. IX.

Privilegio di nomina di Andrea Arduino a « consiliarius apud proregem et specialis protector regii patrimonii in regno Siciliae ».

Carolus Ioanna

Magister iustitiarius in regimine regni Sicilię, spectabilibus Magnificis et nobilibus regni eiusdem magistro iustitiario eiusque in officio regio locumtenenti iudicibus Magnę regię curię, magistris rationalibus, thesaurario et conservatori regii patrimonii, advocato fiscali, magistro portulano, magistro secreto, procuratoribus fiscalibus ceterisque demum dicti regni officialibus et personis maioribus et minoribus quovis titulo auctoritate fungentibus presentibus et futuris ad quos seu quem spectet et presentes presentatę fuerint consiliariis et fidelibus regiis dilectis salutem.

Ex parte spectabilis Andreę Arduino utriusque iuris doctoris regii consiliarii exhibitum et reverenter presentatum nobis fuit quoddam regium et cęsareum privilegium omni qua decet sollempnitate expeditum sigilloque cereo impendenti robboratum huiusmodi sub tenore: Nos Carolus divina favente clementia Romanorum Imperator semper augustus Rex germanię et Ioanna eius mater et idem Carolus dei gratia Regis castellę aragonum utriusque Sicilię hierusalem Ungarię, dalmatię croatię legionis navarrę granatę toleti Valentię galicię Majoricarum hyspalis Sardinię cordubę corsicę Murcię giennis algarbii algecirę gibraltaris Et Insularum Canarię nec non Insularum Indiarum et terrę firme maris occiani, Archiduces austrię, duces burgundie et brabancię etc. comites barchinone flandrię et tiroli etc. domini Vizcaye et moline etc. duces athenarum et neupatrię, comites rossillionis et cęritanię Marchiones oristanni et gociani. Cum inter precipuas animi nostri curas ea maxime versetur ut non minus que nobis a predecessoribus nostris derelicta sunt absque alicuius injuria tueamur quam subditorum nostrorum saluti et comuni utilitati consulamus eosque tam administrationi iustitię quam rei nostre patrimonialis custodię prefinamus Quorum virtus solertia probitas legalitas doctrina et industria nobis ab experto et multociens innotuit.

Cum igitur anno proxime elapso in civitate Barchinone curia nostra residente nobis nunciatum fuisset ducem montis leonis qui prorex noster erat in predicto Sicilię ulterioris regno ab hac vita migrasse foreque admodum necessarium quo usque de alio provideremus aliquem virum virtute litteris scientia et experientia imbutum apud presidentem ibidem relictum assistere ut maturius res iustitię et patrimonii nostri gereretur te magnifice et dilecte noster Andrea Arduine utriusque iuris doctor de civitate Cossentię fisci patrone noster in provincia ..... elegimus cuius fidem sufficientiam rectitudinem et probitatem satis ante cognoveramus presertim cum ex hispania ad hec nostra utriusque Sicilię regna per cursores equos pro rebus et negociis regium servicium nostrum concernentibus non sine maximis laboribus periculis et expensis transmissus et omnia tibi specialiter instructa et commissa ad votum nostrum ita prudenter et celeriter peregisti quod denuo ad dictum Sicilię regnum destinare decrevimus ut tamquam unus de consiliariis nostris in eodem apud presidentem nostrum assisteres ubi cum usque ad adventum nostrum permansisses vacando circa omnia dicti regni negotia ad nostrum servicium spectantia prout tibi commissum fuerat. Informatique nos ibidem residentes iusticię administrationem in dicto regno esse admodum suppeditatam et enervatam patrimoniumque nostrum non parum dissipatum volentes ante discessum nostrum uti decebat iustitiam extollere et reintegrare regiumque patrimonium dicti regni reparare et ad pristinum statum redducere illustrem consanguineum nostrum Ferdinandum de Gonzaga principem Molfete in proregem et capitaneum generalem nostrum dicti regni mature creavimus atque prefecimus eidemque ut res omnes tam iustitię quam curię et regii patrimonii nostri consultius et maturius discerneret, te prefatum Andream tamquam idoneum et sufficientem in consiliarium nostrum in eodem Sicilię regno eidem viceregi assistentem et consulentem elegimus, qui quidem prorex cum intra paucos dies post discessum nostrum regno ipso pacato omnibusque malefactoribus evacuato, iusticięque cultu urgente, ad hanc curiam nostram per litteras nostras vocatus una cum te ipso Andrea adventasset operamque industriam et servicia tua non parum apud nos comendasset tam cito ad regnum ipsum Sicilię, uti putabat reddere non valeat alisque hic prepeditus negociis cum nos non lateat presentiam tuam illic esse valde utilem et necessariam, habita prius cum dicto prorege et aliis de nostro collaterali consilio matura deliberatione, te ipsum ad dictum regnum premictere ut tuis opera regimine et consilio tam in administratione iustitię et officiis dicti regni pecuniariis tribunalibusque pretoriis quam in aliis quibusvis negociis nostrum servicium qualitercumque concernentibus assistere et consulere debeas prefato illustri proregi dum aderit et in eius absentia presidenti nostro in dicto regno eorumque in dictis officiis successoribus quamdiu de nostro processerit beneplacito.

Premissis igitur actentis certamque spem habentes te talem in omnibus habiturum quod maiora quotidie promererearis premia nec non servicijs tuis tam in partibus flandrię germanię ungarię et Italię quam post felicem redditum nostrum ad hispaniarum regna fideliter et multifarie nobis prestitis passim et ubique circa nostrum in vigilando servicium nullis personę tuę parcendo laboribus et periculis et quibus deo dante in futurum de bono in melius prestare poteris officium predictum tibi confirmare et quatenus opus sit de novo concedere decrevimus.

Tenore igitur presentis de certa scientia regiaque auctoritate nostra et consulto officium predictum consiliarii nostri in dicto regno Sicilię apud eundem viceregem et eius successores et presidentes et in omnibus dicti regni officiis pecuniariis tribunalibus pretoriis et aliis nec [non] specialis protectoris nostri regii patrimonii tibi eidem Andreę Arduino ad nostrum regium beneplacitum concedimus commictimus et fiducialiter commendamus cum salario ducatorum duorum aureorum pro quolibet die de pecuniis et introytibus nostre regię thesaurarię dicti regni solvendorum nec non cum aliis iuribus, iurisdictionibus emolumentis prerogativis prehominentiis honoribus et oneribus ad dictum officium iuste et debite pertinentibus et spectantibus ita quod tu ipse Andrea Arduine dum de nostro processerit beneplacito sis consiliarius noster predictus apud dictum proregem seu presidentem et specialis protector nostri regii patrimonii in eodem Sicilię, regno ipsumque officium habeas teneas et exerceas fideliter atque bene eidem proregi seu presidenti assistendo ac iuste debite et fideliter consulendo iura et regalias nostras pro viribus reintegrando protegendo et conservando ac rej nostre patrimonialis iuriumque et reddituum nostrorum curam specialem et sollecitudinem habendo aliaque omnia et singula faciendo [1] tibi per instructiones nostras provisionesque et litteras specialiter iniuncta et ordinata que ad dictum officium eiusque plenum usum exercitium pertinere quomodolibet dignoscantur. Verum ante quam novo regimini et exercitio dicti officii te immisceas iurare tenearis in posse illius ad quem spectet de bene recte diligenter et legaliter in eodem te gerendo et alia faciendo ad quę tenearis et sis obnoxius. Illustri propterea viceregi ac presidenti presentibus et futuris in dicto ulterioris Sicilie Regno magistro iustitiario eiusque in officio locumtenenti iudicibus magne regie curie magistris rationalibus thesaurario et conservatori nostri regii patrimonii, advocato et procuratoribus fiscalibus cęterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris in eodem regno constitutis et constituendis ad quos spectet dicimus et districte precipiendo mandamus ad incursum nostre indignationis et ire penęque unciarum mille nostro inferendarum erario quatenus te eundem Andream Arduino pro consiliario nostro apud dictum proregem seu presidentem in dicto Sicilię ulterioris regno habeant teneant reputent honorificent atque tractent et in possessione dicti officii manuteneant et defendant ac tibi de salario iuribus lucris et emolumentis aliisque predictis integre

[1] Si leggono le parole « ad quę tenearis et sis obnoxius » cancellate.